

26 marzo 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinta (*)

Il Senato

premesso che:

il disegno di legge in questione prevede (articolo 2, comma 1) che ogni trattamento sanitario debba sì essere attivato previo consenso esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, ma ciò fatti salvi «i casi previsti dalla legge»;

in sostanza la predetta disposizione stabilisce che il consenso dell'interessato debba esercitarsi nel rispetto del contesto legislativo e dei limiti posti da quest'ultimo, il che rovescia completamente l'impostazione di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, secondo la quale alla legge ordinaria spetta solamente il compito di regolare la materia dei trattamenti sanitari (disciplinandone le modalità) prendendo come base il consenso dell'interessato e nel rispetto dello stesso;

quanto detto vale anche per la parte relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento, laddove il testo di legge in questione prevede sì che il dichiarante possa esprimere il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, ma purché tutto ciò venga fatto «in conformità a quanto prescritto dalla legge» (articolo 3, comma 2);

peraltro è lo stesso disegno di legge a prevedere, poco più avanti (articolo 3, comma 6), determinati tipi di interventi medici, quali l'alimentazione e l'idratazione artificiali, in alcun modo rifiutabili;

è invero principio fondamentale in materia di diritti della persona, riconosciuto e garantito a livello costituzionale, che il diritto dell'individuo al consenso libero ed informato a determinati trattamenti sanitari, anche salvavita, non possa essere in alcun modo derogato o annullato, spettando semmai alla legge ordinaria solo la competenza a regolare le modalità del suo concreto esercizio;

vero è che la norma di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere imposto «se non per disposizione di legge», ma essa pure precisa che la legge ha limiti ben precisi e «non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», al quale appartiene evidentemente anche il rispetto che deriva dalla tutela della libertà personale, affermata nell'articolo 13, prima disposizione costituzionale sui diritti civili;

quanto appena detto, peraltro, oltre che dalla nostra Costituzione, è previsto anche dall'articolo 2, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina adottata ad Oviedo dal Consiglio d'Europa il 4 aprile 1977: per tutti i predetti atti internazionali il principio del libero consenso informato non soffre alcun tipo di eccezione, se non in presenza di situazioni di emergenza o nel caso di persone che soffrono di un disturbo mentale;

nessun dubbio pertanto che la legge italiana, che il Parlamento è chiamato ad approvare, debba rispettare in modo rigoroso tali principi, tanto più che essa deve costituire la premessa per l'adattamento dell'ordinamento italiano alla citata Convenzione di Oviedo e permettere finalmente il deposito dello strumento di ratifica autorizzato fin dal 2001 dal Parlamento stesso,

delibera:

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge.

QP2

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in questione stabilisce all'articolo 3, comma 6, che «l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e

fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento»;

la predetta disposizione, se approvata, introdurrebbe all'interno del nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa pienamente lesiva dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione;

il diritto di rifiutare trattamenti medici è espressamente riconosciuto dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ed è altresì desumibile sia dall'articolo 8 CEDU, sia dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo, oltre ad essere parte integrante dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della nostra Carta fondamentale;

la vita umana è anch'essa oggetto di un diritto fondamentale, riconducibile all'area dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione, ma la sua tutela non può estendersi sino al punto da limitare il diritto (altrettanto fondamentale) di rifiutare un trattamento medico, che altro non è se non una puntuale estrinsecazione del diritto alla propria integrità fisica ed alla propria stessa dignità personale;

il diritto di rifiutare i trattamenti medici si estende anche a quelli necessari per la propria sopravvivenza, non essendo in alcun modo ricavabile dal diritto alla vita (che tutela innanzitutto l'individuo contro le aggressioni da parte di terzi) né un dovere di mantenersi in vita, né un dovere di subire interventi nel proprio corpo finalizzati al mantenimento delle funzioni vitali, nonostante la propria contraria volontà;

la *ratio* delle predette regole costituzionali si correla ai fondamenti di un ordinamento laico e personalista, quale è il nostro, in cui allo Stato - che non è l'esponente di una moralità superiore, né tanto meno il detentore di verità assolute - difetta la legittimazione ad imporre argomenti e scelte in relazione agli aspetti più intimi e delicati dell'esistenza, o addirittura l'adesione a valori propri di certe etiche o religioni (come quello della cosiddetta «sacralità della vita»);

in breve: tutti i criteri interpretativi - quello letterale, quello sistematico, quello teleologico e quello storico - confermano l'esistenza nel nostro ordinamento costituzionale della regola del rifiuto, da parte del diretto interessato, di un qualsiasi trattamento, fosse anche salvavita;

non v'è dubbio che idratazione e alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano un trattamento sanitario: esse, infatti, si fondano su un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Ciò del resto è convalidato dalla comunità scientifica internazionale e trova il sostegno della giurisprudenza del caso Cruzan e nel caso Bland, oltre ad allinearsi agli orientamenti della nostra giurisprudenza costituzionale; sicché una legge ordinaria che prevedesse forme di obbligatorietà di trattamenti di questo tipo si porrebbe in insanabile conflitto con il già citato articolo 32, secondo comma, della Costituzione;

peraltro se, con non poco azzardo, si volesse negare persino la qualifica di «trattamento sanitario» alla nutrizione ed idratazione artificiali - o

ad altri interventi salvavita non ripristinatori, ma sostitutivi, di funzioni compromesse - essi sarebbero in ogni modo pienamente rifiutabili, ex articolo 13 della Costituzione, come qualsiasi altra ingerenza sulla persona fisica;

come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, ogni individuo ha il pieno diritto (non di morire, ma) di non subire intromissioni sul proprio corpo, il che rappresenta l'espressione minima di quella libertà personale attribuita a chiunque, dunque anche al morente, dal già citato articolo 13 della Costituzione;

il principio del rifiuto delle cure, pertanto, trova piena legittimazione nel nostro sistema costituzionale indipendentemente dalla qualificazione di esse come trattamento medico e/o accanimento terapeutico. L'idratazione e l'alimentazione attuate attraverso una sonda gastrica rappresentano una invasione del corpo del paziente, come tali interferenti con il suo diritto all'integrità fisica e, pertanto, sono bisognose di una specifica legittimazione alla pari di qualsiasi altro intervento medico invasivo; mancando tale legittimazione, anch'esse devono essere sospese e/o interrotte, indipendentemente dalla loro qualificazione come «trattamento medico»;

posto che norme di rango secondario non possono in alcun modo circoscrivere la portata delle citate disposizioni costituzionali,

delibera:

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge.

QP3

CECCANTI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BASSOLI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale e segnatamente, con riferimento ai temi in questione in questo caso, con le sentenze n. 238 del 1996 e n. 438 del 2006, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;

l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;

ritenuto che:

il disegno di legge in discussione suscita talune perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;

in particolare, il diritto fondamentale all'autodeterminazione, nonostante il richiamo ad esso operato in varie norme del disegno di legge – *in primis* dal rinvio di cui all'articolo 1, comma 1, alinea, al combinato disposto «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» – appare unilateralmente sacrificato all'articolo 7, commi 2 e 5;

relativamente al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, il divieto assoluto, in capo al medico, di ottemperare in qualsiasi caso a dichiarazioni di volontà che determinino la morte naturale del paziente, lede il diritto inviolabile all'autodeterminazione della persona in ordine alle scelte terapeutiche, in contrasto con il principio di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza. La norma finirebbe infatti paradossalmente per imporre al medico di procedere finanche a trattamenti che configurino ipotesi di accanimento terapeutico, in palese contrasto, peraltro, con il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del disegno di legge;

con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 5, l'irrinunciabile diritto del medico curante all'obiezione di coscienza, previsto in tutta la sua doverosa ampiezza e come tale non comprimibile, non può non essere temperato con il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, attraverso la previsione di precisi obblighi, in capo alle strutture sanitarie, di sostituzione del medico obiettore con altri sanitari disponibili ad eseguire le volontà del paziente. In assenza di tale previsione, infatti, il contenuto essenziale del diritto del paziente all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche risulterebbe di fatto violato, in contrasto con il principio di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza;

il carattere fondamentale e inviolabile del diritto all'autodeterminazione in ordine alla cura, da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 438 del 2008, impone invero l'obbligo, in capo allo Stato, di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività. Lo stesso diritto sarebbe violato dall'attribuzione di un carattere meramente orientativo – e non vincolante – alla dichiarazione anticipata di trattamento, come previsto all'articolo 7, commi 1, 2, ultimo periodo, e 5 del disegno di legge, peraltro in evidente contraddizione con l'affermazione del carattere vincolante contenuta nell'articolo 4, comma 1;

appare inoltre incompatibile con l'articolo 8 della direttiva 95/46/CE il mancato riconoscimento della natura sensibile dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 9), i quali invece forniscono indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche, ideologiche, filosofiche della persona, come tali meritevoli della tutela rafforzata prevista in materia dagli articoli 20 e 26, ovvero 17 del codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, pena un'inammissibile violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza;

desta infine forte perplessità il richiamo, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), alle norme incriminatrici di taluni delitti contro la persona previsti dal codice penale, nella misura in cui il riferimento ad «ogni forma» di eutanasia o di assistenza o aiuto al suicidio sembrerebbe estendere la sfera di applicazione delle fattispecie, senza tuttavia disciplinare le relative condotte, con il rischio, che ne consegue, della violazione dei principi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;

con riferimento all'articolo 3, comma 6, l'esclusione, in via assoluta, della possibilità di comprendere l'alimentazione e l'idratazione nel contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento rappresenta una lesione del contenuto essenziale del diritto inviolabile all'autodeterminazione terapeutica di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Il carattere fondamentale di tale diritto, che si esprime attraverso la prestazione del consenso informato, è stato più volte enunciato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 471 del 1990 e 438 del 2008);

l'articolo 3, comma 6, si pone, altresì, in evidente contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti umani, come si evince dalla giurisprudenza di Strasburgo (cfr., per tutte, CEDU, 29 aprile 2002, *Pretty v. Regno Unito*), secondo cui l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e consapevole violerebbe tra l'altro i diritti protetti dall'articolo 8.1 della Convenzione (diritto all'autodeterminazione relativamente alla propria vita privata);

pur riconoscendo che l'idratazione e la nutrizione, nelle diverse forme rese possibili dalla scienza e dalla tecnica, rappresentano un sostegno vitale, non si può, tuttavia, privare la persona che le ritenga incompatibili con la propria dignità, che responsabilmente decida di lasciare andare la propria vita verso il suo epilogo naturale, della possibilità di disporre in merito, pena la violazione del principio di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione;

ciò, anche in considerazione del fatto che, in alcuni casi, l'idratazione e la nutrizione possono costituire trattamenti sanitari, che, in quanto tali, devono necessariamente essere subordinati alla prestazione del consenso informato da parte del paziente. La giurisprudenza ha, più volte, fatto riferimento all'alimentazione e all'idratazione artificiali quali «prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche» (cfr. Cassazione 1, sent. n. 21748/2007; TAR Lombardia, sent. n. 214/2009),

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

(*) Su tali proposte e su quella presentata in forma orale dal senatore Pardi è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinta

Il Senato,

premesso che, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti;

ritenuto che il testo base all'ordine del giorno dell'Assemblea disattenda questa fondamentale previsione di diritto internazionale pattizio, in violazione della clausola dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»,

delibera:

di sospendere l'esame del disegno di legge, che versa in evidente condizione di incostituzionalità, sino all'adozione di un nuovo testo che tenga conto di tutti i disegni di legge presentati.

ORDINI DEL GIORNO

G100

SACCOMANNO, RIZZI, FOSSON, D'ALIA, BIANCONI, RIZZOTTI, GHIGO, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, MASSIDDA, DI GIACOMO, DE LILLO, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che ogni anno in Italia ci sono 250.000 malati terminali di cui 160.000 oncologici e 90.000 affetti da altre patologie (come quelle cardiache, respiratorie, neurologiche) e che tutti questi dovrebbero avere diritto ad un'assistenza di fine vita in strutture dedicate, gli *hospice*, o a domicilio, con personale adeguato e preparato e che purtroppo solo il 40 per cento dei malati oncologici ha accesso a un processo di cure palliative, contro meno dell'1 per cento dei non oncologici, che sono assistiti in maniera temporanea e discontinua;

considerato che con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante: «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, furono stanziati oltre 400 miliardi di lire per realizzare centri residenziali di cure palliative-*hospice*;

considerato altresì che nel 2001 avviene il riconoscimento delle cure palliative quali LEA definendole «attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali» e che con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43, sono stati fissati otto *standard* che le regioni devono raggiungere per poter dimostrare di aver garantito l'erogazione di questo LEA su tutto il territorio nazionale;

valutando altresì che al momento l'auspicata rete assistenziale di cure palliative non ha ridotto la differenza tra le diverse regioni di cure erogate atte a ridurre il dolore fisico e a fronteggiare attraverso un approccio multidisciplinare i bisogni correlati, quali quelli psicologici, morali, sociali e spirituali, con la inevitabile conseguenza di esperienze soggettive, che nel dramma della malattia mortificano oltre la quantità della vita la qualità della stessa,

impegna il Governo:

a completare il programma di *hospice* su tutto il territorio nazionale;

ad articolare gli stessi con le assistenze domiciliari e ambulatoriali al fine di accogliere, curare e assicurare il malato terminale ed il nucleo familiare offrendo il sostegno fino all'*exitus*;

a disporre l'eliminazione di barriere burocratiche a favore delle più avanzate cure di terapia del dolore, promuovendo una revisione normativa sul consumo delle sostanze psicotrope per favorire l'accesso agli oppiacei e alle altre sostanze utilizzate nelle cure palliative;

ad inserire le cure palliative nella formazione universitaria del personale sanitario;

a realizzare campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e i criteri di accesso ai programmi di cure palliative, nonché sull'importanza dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore.

(*) Accolto dal Governo.

G101

BOSONE, BIANCHI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento,

impegna il Governo a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più schemi di provvedimento, da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le seguenti finalità:

a) definizione dei criteri per l'individuazione per ogni regione del fabbisogno delle Unità di risveglio, dei posti letto di accoglienza permanente da collocare sia in strutture assistenziali sia a domicilio e che costituiscono, nell'insieme, la Rete per la cura e l'assistenza dei pazienti in coma, in stato di minima coscienza o in stato neurovegetativo - Rete Stato Neurovegetativo (RSN);

b) definizione degli strumenti tecnologici strutturali e organizzativi per raggiungere gli *standard* qualificanti la Rete di cui alla lettera *a)*;

c) definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

d) definizione delle tariffe di riferimento nazionali per i diversi *standard* di cura e assistenza previsti nell'ambito della Rete, ivi compresa la presa in carico globale a domicilio del paziente, da parte dell'erogatore del servizio;

e) definizione dei servizi materiali e immateriali forniti dal Sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

f) individuazione delle misure necessarie ad istituire e rendere operativo un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo.

(*) Accolto dal Governo.

G102

BOLDI, TOMASSINI, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, CALABRÒ, DE LILLO, DI GIACOMO, GHIGO, MASSIDDA, RIZZOTTI, SACCOMANNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il puntamento oculare (*o eye tracking*) è uno strumento tecnologico nato per rispondere ai bisogni delle persone disabili;

l'utilizzo dell'*eye tracking* sta assumendo particolare rilievo come strumento di ausilio comunicativo per i soggetti affetti da gravi patologie degenerative, come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che in seguito a traumi o a patologie del sistema neuromuscolare hanno perso il controllo motorio e la stessa capacità di parola, pur rimanendo integra ogni funzione cerebrale;

migliaia sono le persone affette da gravi disabilità che potrebbero beneficiare di tali ausili comunicativi, con conseguente significativo miglioramento della qualità della propria vita; la libertà di manifestazione del pensiero rappresenta un diritto fondamentale per la persona umana e un'importante conquista di civiltà, che deve essere garantita, con le tecnologie disponibili, anche alle persone affette da patologie croniche;

l'erogazione di tali dispositivi nell'ambito dell'assistenza domiciliare non avviene in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; tale differenziazione è imputabile in primo luogo al fatto che la normativa sull'assistenza protesica (decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332) inserisce tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale gli ausili per la comunicazione interpersonale, idonei a facilitare o rendere possibile l'espressione verbale, migliorando la comprensibilità dell'eloquio oppure sostituendosi ad esso, i quali, tuttavia, sono tecnologicamente meno sofisticati;

il decreto di revisione dei LEA 23 aprile 2008, che a causa del riscontro negativo della Corte dei conti non è mai entrato in vigore, prevedeva, per l'assistenza protesica, importanti innovazioni per i portatori di gravi disabilità, grazie all'introduzione di nuovi ausili informatici di comunicazione e di controllo ambientale (tra i quali i comunicatori a sintesi vocale o a *display*, i sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale);

il 1° agosto 2007 è stato sottoscritto in seno alla Conferenza Stato-regioni un accordo per l'utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2007; nell'ambito dei finanziamenti disponibili, sono stati vincolati 10 milioni di euro per l'acquisto di comunicatori per i malati in tetraparesi con perdita della parola. Le risorse sono state ripartite tra le regioni in proporzione alla popolazione residente,

impegna il Governo:

a monitorare lo stato di realizzazione dei progetti per l'acquisto di comunicatori per i malati in tetraparesi con perdita della parola di cui al citato accordo Stato-regioni 1° agosto 2007, sensibilizzando le regioni che ancora non vi abbiano provveduto, ad elaborare progetti in tal senso;

ad adottare, anche in sede di revisione dei livelli essenziali di assistenza, iniziative volte a promuovere la diffusione, nell'ambito dei programmi di assistenza domiciliare e nell'assistenza ospedaliera, residenziale o semi-residenziale, dei comunicatori oculari quali dispositivi atti a consentire la comunicazione dei pazienti affetti da gravi forme di disabilità.

(*) Accolto dal Governo.

G103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

considerato che, secondo quanto contenuto nelle disposizioni finali del disegno di legge in materia di «testamento biologico», è prevista l'istituzione del «Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico» e che «il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

considerato che l'utilizzo del cosiddetto *software* libero non implica il pagamento di licenze d'uso da parte della pubblica amministrazione;

considerato inoltre che la comunità di sviluppatori di programmi a fonte aperta o di *software* libero è usata elaborare codici e programmi in maniera partecipativa volta alla circolazione delle idee e delle conoscenze tecniche tali da consentire un'effettiva sicurezza e *privacy* dei dati sensibili trattati di molto superiore a quanto offerto dai programmi *software* cosiddetti proprietari,

impegna il Governo:

ad avvalersi della consulenza partecipativa degli sviluppatori di *software* libero nella programmazione dell'archivio unico nazionale informatico riconoscendone pubblicamente il ruolo;

a pubblicizzare l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento attraverso una campagna multimediale, anche virale.

G104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

considerato che:

le cure palliative non rientrano nel disegno di legge relativo al cosiddetto «testamento biologico»;

l'Italia ancora non si è data una normativa efficace e strutturata in tale materia;

tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica sono stati presentati disegni di legge che vogliono regolamentare il tema della cura della terapia del dolore;

auspicando che nelle prossime settimane il Parlamento possa portare a termine i necessari *iter* legislativi per l'adozione di una chiara normativa in materia di cure palliative,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché venga data priorità alla ricerca della necessaria copertura finanziaria per le cure palliative per milioni di italiani.

G105

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Il Senato,

considerato che:

secondo la vigente normativa, la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con *handicap* permanente grave o ultrasessantacinquenni non auto-

sufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del Sistema sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (All. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio del 2001, richiamato nell'articolo 54 della legge n.289 del 2002);

l'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 prevede che la compartecipazione dell'utente alle spese di degenza debba avvenire considerando non già il reddito dell'intero nucleo familiare, bensì la situazione economica del solo assistito;

i comuni disattendono questa norma, basando la compartecipazione sul reddito dell'intero nucleo familiare e arrivando anche a chiedere il pagamento dell'intero 50 per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal comune;

avverso tali richieste illegittime, grazie a diversi pazienti e loro familiari che si sono rivolti all'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), si è più volte pronunciata la recente giurisprudenza amministrativa e ordinaria con sentenze e ordinanze cautelari (TAR Sicilia - Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007; Tar LombardiaMilano, Ordinanza n. 602/08; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana sez. II, Ordinanza n. 291/2008; Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca; Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006); sul punto si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 43/08 del 17 gennaio 2008. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha cassato le doglianze dell'amministrazione ritenendo sussistenti sia il *fumus boni iuris* – la bontà ad un sommario esame delle considerazioni in punto di diritto – sia il grave pericolo economico per gli anziani assistiti, stante la sproporzione fra i redditi percepiti dagli stessi e le somme richieste dalla pubblica amministrazione;

nonostante ciò, molti comuni d'Italia, ASL e RSA disapplicano il dettato normativo, giustificandosi con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui l'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del solo assistito»,

impegna il Governo:

all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure compensative a beneficio di coloro che si trovino o si siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.

G106

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

considerato che l'Italia ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, riconoscendo l'universalità di quanto codificato dalle Nazioni Unite nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976;

considerato che l'articolo 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede che «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti»;

considerato che l'articolo 5 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali stabilisce che «Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.» E che «Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura»,

impegna il Governo:

a rispettare quanto stabilito nei due Patti ratificati adottando iniziative legislative che in nessun caso violino o restringano i diritti e le libertà fondamentali codificate degli strumenti internazionali dei diritti umani ratificate dalla Repubblica italiana.

G107

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

premesso che l'Italia ha firmato la Dichiarazione universale dei diritti umani e da sempre le sue istituzioni repubblicane sono impegnate in seno al sistema delle Nazioni Unite nella promozione e protezione di quanto in essa fu codificato 60 anni fa;

considerato che:

il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di

un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,

ricordando:

l'articolo 5 della Dichiarazione, secondo il quale «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti»;

l'articolo 8, secondo il quale «Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge»;

l'articolo 12, secondo il quale «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni»;

e notando in particolare l'articolo 30, in cui si afferma che «Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati»,

impegna il Governo:

a tenere fede agli impegni assunti con la firma della Dichiarazione universale dei diritti umani adottando leggi che in nessun caso possano violare i diritti codificati dal quel documento.

EMENDAMENTI PREMISSIVI ALL'ARTICOLO 1

01.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo».

01.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.

2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.

3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente».

01.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/ o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.

2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.

3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani».

01.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI - Radiotelevisione italiana spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

01.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui alla presente legge, di seguito denominato "registro", nel quale sono raccolte le suddette dichiarazioni. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

01.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Commissione nazionale di controllo)

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge».

01.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

01.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 e all'articolo 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili».

01.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

2. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale».

01.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato».

01.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene».

01.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta dalla presente legge».

01.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

01.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque

ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dalla presente legge».

01.15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.

2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative coercitive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla».

01.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

01.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 50.

(Consenso dell'avente diritto)

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile''».

01.18

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nella dichiarazione anticipata di volontà, nel caso in cui venga espressa ai sensi della presente legge, il soggetto può inserire indicazioni anche in espressa deroga alle fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione di quelle configurate come accanimento terapeutico».

01.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di accanimento terapeutico)

1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

3. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti di cui al comma 2.

4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

01.20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Cure palliative)

1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fmo al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

01.21

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «riconosce» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce il diritto alla vita garantendolo, con la presente legge, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

01.22

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce il diritto alla vita garantendolo a tutte le persone presenti nel territorio dello Stato, senza distinzione di razza, di sesso, di religione e di età, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

01.23

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce come inviolabile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, ferme restando le disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sottoscritta dal titolare stesso».

01.24

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce come inviolabile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, garantendo altresì le disposizioni validamente espresse dal paziente in materia di sospensione dei trattamenti sanitari».

01.25

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «diritto inviolabile;» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, così come le terapie del dolore, non possono in alcun caso essere negate senza espressa autorizzazione di chi assiste legittimamente soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.26

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona, senza distinzioni legate alla razza, alla religione in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, a prescindere dalla cittadinanza o dalla residenza della stessa, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di soste-

gno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, così come le terapie del dolore, non possono in alcun caso essere negate senza espressa autorizzazione di chi assiste legittimamente soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.27

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona, senza distinzioni legate alla razza, alla religione in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, a prescindere dalla cittadinanza o dalla residenza della stessa, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, così come le terapie del dolore, non possono in alcun caso essere negate senza espressa autorizzazione di chi assiste legittimamente soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.28

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legal-

mente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non valgono in presenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, firmata dal paziente secondo le modalità previste dalla presente legge, che preveda esplicitamente l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione».

01.29

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «dichiarazione anticipata» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa».

01.30

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita».

01.31

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Nomina del fiduciario)

1. La dichiarazione anticipata di cui alla presente legge può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

01.32

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni necessarie, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. La dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa».

01.33

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto, o di età non inferiore ai sedici anni, purché accompagnato da chi eserciti la patria potestà, con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato, tutte le informazioni necessarie, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità. Nel caso in cui il dichiarante sia minorenne e abbia compiuto i sedici anni, deve essere apposta anche la firma di chi esercita la patria potestà.

3. La dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, con le modalità previste dai commi precedenti.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa».

01.34

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto, o, se minorenni, di età non inferiore ai sedici anni, purché accompagnato da chi eserciti la patria potestà, con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dopo aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni necessarie; attesta infine che la sottoscrizione dell'interessato è autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere e certifica, se del caso, la presenza del titolare della patria potestà. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità. Nel caso in cui il dichiarante sia minorenni e abbia compiuto i sedici anni, deve essere apposta anche la firma di chi esercita la patria potestà.

3. La dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti. Nella dichiarazione il dichiarante può elencare dettagliatamente i trattamenti sanitari ai quali non ha intenzione di sottoporsi.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, con le modalità previste dai commi precedenti.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica, e ad adoperarsi per individuare un medico disponibile a farsi carico delle disposizioni contenute nella dichiarazione.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa».

01.35

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni necessarie, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. La dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia.

La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredattore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa. Nel caso in cui il medico ritenga sussistano ragionevoli dubbi sulla validità della dichiarazione, deve comunicarli alla struttura sanitaria territorialmente responsabile ovvero all'autorità giudiziaria».

01.36

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «Le dichiarazioni» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono ritenute efficaci quando espresse con le modalità previste dalla presente legge.

2. In particolare, sono efficaci e vincolanti per il medico o per la struttura sanitaria, anche quando la vita o la salute del paziente possano essere compromesse, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. Le dichiarazioni dirette alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita o di interruzione delle pratiche di sostegno vitale.

5. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse; in questo caso comunica la propria decisione alle strutture sanitarie responsabili».

01.37

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazioni antecedenti)

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono inefficaci e si intendono come non espresse, salvi i casi di cui ai commi seguenti.

2. Sono efficaci e vincolanti per il medico le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica;

e) dispone in merito alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse».

01.38

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazioni antecedenti)

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sono senz'altro efficaci se espresse con le modalità previste dalla seguente legge.

2. Sono in particolare efficaci e vincolanti per il medico, anche nel caso in cui la loro attuazione metta in pericolo la vita o la salute del paziente, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse.

5. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

01.39

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Forma della dichiarazione)

1. Le dichiarazioni nonché la nomina del fiduciario di cui alla presente legge sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

01.40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

01.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

01.42

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «essere finalizzata,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare direttamente o indirettamente la morte del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere la possibile salvaguardia della vita del paziente, salvo espressa disposizione contraria del paziente, certificata tramite una dichiarazione anticipata di trattamento, adottata ai sensi della presente legge».

01.43

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare direttamente o indirettamente la morte del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere la possibile salvaguardia della vita del paziente, salvo espressa disposizione contraria del paziente, certificata tramite una dichiarazione anticipata di trattamento, adottata ai sensi della presente legge».

01.44

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare direttamente la morte del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere la possibile salvaguardia della vita del paziente, salvo esplicita disposizione contraria del paziente, certificata tramite una dichiarazione anticipata di trattamento, adottata ai sensi della presente legge».

01.45

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «medico deve» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.

2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.

3. Il medico deve:

- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri».

01.46

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico

e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria».

01.47

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosticoterapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

2. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

3. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

4. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

5. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

6. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata».

01.48

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona».

01.49

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse».

01.50

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocimento della persona assistita o di altri.
4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'autorità giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice di deontologia medica.
5. Il medico non deve rendere al giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo».

01.51

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
 2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.
 3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
 4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto in guaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica».
-

01.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

2. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.

3. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

4. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato».

01.53

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto».

01.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

2. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'articolo 33.

3. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

4. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

5. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente».

01.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita».

01.56

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.

3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona».

01.57

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.

2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure».

01.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.

2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti».

01.59

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento».

01.60

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.

2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.

3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi».

01.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona».

01.62

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.

2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale».

01.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.

2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico».

01.64

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.

2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.

3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.

4. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.

6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.

7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico».

01.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze».

01.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.

2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.

3. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.

4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie».

01.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile».

01.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

2. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

3. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili».

01.69

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1» a: «Nel rispetto» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.70

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.71

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad

alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.72

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.73

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.74

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.75

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.76

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.80

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.82

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di so-

stegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.83

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.84

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.85

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.86

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.87

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.88

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.89

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere

a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.91

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.92

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.93

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.94

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze,

possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.104

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alle-

viare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.106

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.107

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.108

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.110

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.112

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di so-

stegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.117

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.118

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.119

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.120

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.121

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in

quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.123

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.124

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.126

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.128

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.129

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.130

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.131

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.132

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di so-

stegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.135

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idra-

tazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.138

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.139

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.140

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.142

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.144

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.145

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.146

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.147

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.148

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.149

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.151

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.152

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.154

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.155

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.156

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.157

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «direttive anticipate» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.158

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.159

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.160

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'i-

dratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.161

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.162

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.163

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.165

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.166

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.167

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.168

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.170

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.171

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione

medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.172

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.173

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.175

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.176

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in

linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.177

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.178

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.179

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.180

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.181

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.182

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.183

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.184

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.185

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.186

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.187

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.188

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.189

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.190

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.191

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.193

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.194

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.195

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, pos-

sono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.196

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.197

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare

tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.198

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.199

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana, nel rispetto della volontà dell'individuo.

01.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona».

01.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «tutela la salute» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana».

01.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «tutela della salute» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

01.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà di autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche, riconosce alla persona il diritto di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

01.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente, ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche».

01.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente».

01.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

01.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «*Prima dell'articolo 1,*» **a:** «*La nutrizione*» **respinte; seconda parte preclusa**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.213

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.214

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.217

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.224

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.226

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare

le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.228

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.230

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto

dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.233

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.234

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.235

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.236

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.237

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.238

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.240

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.241

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo .32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto

dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.244

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.245

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.246

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto

dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.248

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.249

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.250

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.251

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.252

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario

somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.253

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.255

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.256

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.257

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto

dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.258

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.259

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.260

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.261

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.262

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.263

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.265

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.267

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.268

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.269

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.270

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.271

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o

ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.273

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.274

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contraria, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.275

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.276

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.277

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.278

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.279

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.280

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.281

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.282

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.283

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.284

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.285

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.286

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.287

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.288

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.289

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto

dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.290

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.291

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.292

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.293

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.294

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto

dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.295

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.296

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.297

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.298

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.299

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sani-

tario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.300

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.301

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.302

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.303

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.304

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.305

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.306

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.307

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.308

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.309

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.310

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.311

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.312

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.313

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.314

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.315

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.316

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.317

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.318

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.319

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.320

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.321

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.322

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.323

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.324

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.325

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.326

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.327

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.328

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.329

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.330

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.331

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.332

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.333

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.334

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste sog-

getti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.335

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.336

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.337

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.338

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.339

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.340

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.341

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.342

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste sog-

getti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.343

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.344

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.345

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.346

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.347

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste sog-

getti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.348

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.349

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.350

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.351

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.352

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.353

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.354

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.355

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.356

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.357

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.358

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.359

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.360

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio».

01.361

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste sog-

getti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.362

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.363

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.364

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.365

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «l'alleanza terapeutica» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.366

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idra-

tazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.367

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.368

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.369

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.370

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.371

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.372

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.373

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assi-

ste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.374

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.375

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.376

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.377

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.378

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.379

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.380

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.381

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.382

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.383

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assi-

ste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.384

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.385

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.386

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.387

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.388

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.389

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.390

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.391

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.392

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.393

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.394

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.395

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.396

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.397

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.398

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.399

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.400

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.401

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.402

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.403

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.404

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il

Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.405

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.406

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.407

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.408

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.409

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.410

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.411

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.412

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.413

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.414

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.415

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.416

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.417

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.418

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.419

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.420

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.421

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.422

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.423

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.424

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.425

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.426

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.427

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.428

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.429

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.430

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.431

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. 1.La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.432

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.433

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.434

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.435

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.436

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.437

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idra-

tazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.438

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.439

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.440

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.441

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.442

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.443

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.444

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare

entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.445

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.446

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.447

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.448

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.449

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.450

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.451

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare inde[mitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.452

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.453

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.454

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

«La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.455

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.456

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.457

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.458

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.459

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.460

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «e l'idratazione» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.461

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.462

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.463

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.464

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.465

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.466

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.467

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.468

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

«La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.469

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.470

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.471

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.472

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.473

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.474

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.475

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.476

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.477

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. 1.La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.478

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.479

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.480

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.481

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.482

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.483

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.484

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.485

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.486

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.487

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.488

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.489

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.490

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.491

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.492

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.493

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.494

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.495

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.496

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.497

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.498

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assi-

ste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.499

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.500

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.501

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.502

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.503

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto pre-

visto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.504

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.505

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.506

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.507

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.508

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.509

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.510

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.511

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.512

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.513

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.514

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Prima dell'articolo 1,*» **a:** «*ventilazione artificiale,*» **re-**
spinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.515

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.516

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.517

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.518

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.519

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.520

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.521

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.522

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.523

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.524

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.525

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.526

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.527

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.528

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.529

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.530

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.531

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.532

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.533

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sani-

tario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.534

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.535

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.536

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.537

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.538

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere so-

spese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.539

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.540

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.541

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.542

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.543

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.544

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.545

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.546

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.547

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.548

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.549

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.550

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.551

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.552

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.553

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.554

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.555

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.556

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.557

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.558

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.559

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.560

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.561

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.562

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.563

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.564

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.565

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.566

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti

in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.567

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.568

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento

sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.569

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.570

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.571

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.572

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.573

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.574

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.575

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.576

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.577

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.578

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.579

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.580

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.581

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.582

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.583

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.584

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.585

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.586

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.587

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.588

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.589

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il [me vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.590

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.591

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.592

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.593

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il

Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.594

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.595

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.596

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.597

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.598

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi

in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.599

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.600

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.601

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.602

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.603

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.603a

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.604

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.605

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.606

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.607

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.608

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.609

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.610

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.611

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.612

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.613

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.614

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.615

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.616

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.617

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.618

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.619

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.620

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.621

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.622

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.623

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.624

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.625

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «vita rispettosa» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.626

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.627

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.628

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sof-

ferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.629

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.630

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.631

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.632

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.633

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.634

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.635

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.636

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.637

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.638

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.639

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.640

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.641

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.642

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.643

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.644

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.645

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.646

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.647

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.648

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.649

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.650

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare

le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.651

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.652

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.653

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.654

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.655

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a

se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.656

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.657

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.658

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.659

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.660

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di so-

stegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.661

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.662

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.663

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.664

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.665

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente

finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.666

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.667

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.668

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.669

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.670

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.671

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.672

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.673

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.674

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.675

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologica-

mente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.676

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.677

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.678

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.679

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.680

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sof-

ferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.681

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.682

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.683

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.684

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.685

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.686

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.687

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.688

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.689

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.690

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.691

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.692

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.693

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologica-

mente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.694

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.695

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.696

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.697

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.698

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente

finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.699

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.700

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.701

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.702

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.703

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente

finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.704

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.705

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.706

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.707

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.708

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.709

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.710

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.711

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.712

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «consenso informato» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.713

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.714

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.715

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.716

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.717

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.718

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.719

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.720

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.721

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.722

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.723

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.724

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.725

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.726

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.727

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.728

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.729

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.730

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.731

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.732

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.733

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.734

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.735

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.736

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.737

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti

medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.738

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.739

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.740

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.741

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.742

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.743

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

2. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.744

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato.
 2. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».
-

01.745

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».
-

01.746

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.747

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.748

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1

del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.749

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.750

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.751

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.752

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.753

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.754

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.755

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.756

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.757

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.758

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.759

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.760

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.761

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.762

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.763

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.764

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.765

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.766

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.767

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.768

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.769

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.770

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.771

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.772

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.773

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.774

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.775

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.776

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.777

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.778

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.779

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.780

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.781

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.782

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi

in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.783

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.784

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di tratta-

mento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.785

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.786

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.787

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.788

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.789

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alle-

viare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.790

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.791

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.792

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.793

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.794

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione,

in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.795

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.796

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.797

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.798

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.799

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale

e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.800

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.801

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.802

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.803

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.804

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.805

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purchè il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.806

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.807

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.808

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.809

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.810

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad

alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.811

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.812

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.813

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.814

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.815

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologi-

camente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.816

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.817

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.818

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.819

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.820

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di so-

stegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.821

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.822

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.823

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.824

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.825

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione,

in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.826

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.827

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.828

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.829

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.830

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare

le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.831

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.832

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma

1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.833

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.834

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.835

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.836

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.837

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.838

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.839

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.840

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.841

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, pos-

sono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.842

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.843

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.844

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.845

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.846

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, es-

sendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.847

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.848

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.849

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.850

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.851

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleolo-

gicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.852

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.853

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.854

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.855

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.856

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamen-

tali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.857

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.858

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.859

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.860

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.861

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.862

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.863

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.864

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di so-

stegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.865

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio».

01.866

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.867

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.868

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.869

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alle-

viare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.870

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.871

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.872

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.873

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.874

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare

le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso».

01.875

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso».

01.876

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso».

01.877

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.878

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.879

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.880

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.881

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.882

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.883

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.884

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.885

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.886

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.887

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.888

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.889

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.890

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.891

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.892

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.893

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.894

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.895

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.896

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.897

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.898

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.899

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.900

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.901

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.902

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.903

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Conven-

zione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.904

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.905

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.906

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.907

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.908

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiolo-

gicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.909

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.910

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.911

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.912

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.913

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alle-

viare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.914

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.915

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.916

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.917

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.918

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idrata-

zione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.919

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.920

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'arti-

colo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.921

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.922

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.923

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.924

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.925

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.926

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.927

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.928

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.929

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.930

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.931

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.932

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.933

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.934

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.935

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.936

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.937

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.938

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.939

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.940

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.941

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.942

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.943

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.944

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.945

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.946

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.947

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.948

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.949

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.950

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.951

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.952

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.953

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.954

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.955

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.956

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.957

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.958

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.959

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.960

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.961

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.962

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.963

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.964

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.965

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.966

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.967

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.968

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.969

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.970

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.971

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.972

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono es-

sere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.973

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.974

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.975

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.976

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.977

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.978

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.979

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.980

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.981

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.982

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.983

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisio-

logicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

01.984

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire».

01.985

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.986

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.987

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.988

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.989

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

1.990

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.991

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese

da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.992

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.993

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.994

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.995

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.996

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.997

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.998

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.999

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1000

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1001

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1002

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese

da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1003

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1004

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1005

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1006

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1007

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti

non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1008

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1009

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1010

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1011

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «dichiarazioni anticipate» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1012

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1013

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1014

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1015

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1016

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1017

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1018

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1019

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1020

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1021

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1022

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1023

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1024

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1025

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1026

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1027

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1028

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1029

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1030

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1031

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. «La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1032

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1033

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1034

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1035

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1036

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1037

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1038

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in li-

nea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti»,

01.1039

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1040

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.1041

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1042

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1043

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le

modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.1044

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1045

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1046

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1047

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1048

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1049

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1050

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1051

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1052

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1053

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1054

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1055

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1056

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1057

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1058

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1059

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1060

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'ali-

mentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1061

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1062

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1063

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1064

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1065

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1066

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1067

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1068

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1069

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1070

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1071

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1072

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1073

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1074

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1075

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1076

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1077

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1078

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1079

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1080

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1081

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1082

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1083

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1084

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1085

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1086

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1087

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1088

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1089

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1090

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1091

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1092

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1093

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1094

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'art.32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1095

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1096

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1097

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1098

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1099

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1104

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1105

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1106

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1107

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1108

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1109

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1110

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1112

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1113

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «maggiore di 14 anni» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente».

01.1114

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Consenso informato)

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

01.1115

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 5».

01.1116

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «assistenza di un medico.» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1117

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1118

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1119

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1120

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1121

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1122

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1126

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1127

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1128

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1129

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1130

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1131

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1132

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1133

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1134

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1135

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1136

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1137

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1138

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1139

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1140

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1141

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1142

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1143

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1144

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1145

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1146

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1147

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

«Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1148

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1149

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1150

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1151

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1152

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1153

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1154

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1155

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1156

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1157

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1158

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1159

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1160

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1161

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1162

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1163

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

91.1164

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1165

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1166

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1167

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1168

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1169

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1170

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1171

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1172

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1173

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La pre-

sente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1174

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1175

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1176

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1177

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1178

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1179

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1180

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1181

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1182

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1183

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nu-

trizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1184

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1185

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1186

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1187

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1188

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La pre-

sente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1189

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1190

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1191

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1192

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1193

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1194

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1195

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1197

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1199

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La pre-

sente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1214

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1217

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9»,

01.1219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nu-

trizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1224

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante »assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1228

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1230

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1231

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1232

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1233

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1234

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1235

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1236

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1237

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1238

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1239

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1240

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1241

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1242

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1243

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1244

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nu-

trizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1245

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1246

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1247

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1248

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1249

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1250

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1251

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1252

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1253

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1255

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1256

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1257

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1258

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1259

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1260

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1261

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1262

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1263

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1265

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1267

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1268

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nu-

trizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1269

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1270

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1271

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1272

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1273

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1274

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1275

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1276

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1277

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1278

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1279

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1280

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1281

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1282

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1283

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1284

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1285

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1286

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1287

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1288

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1289

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La pre-

sente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1290

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1291

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1292

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1293

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1294

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1295

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1296

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1297

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1298

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre

termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1299

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1300

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1301

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1302

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1303

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La pre-

sente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1304

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1305

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1306

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1307

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1308

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1309

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1310

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1311

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1312

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1313

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1314

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1315

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1316

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1317

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1318

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1319

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1320

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso in-

formato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1321

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1322

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1323

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1324

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1325

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1326

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1327

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1328

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1329

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1330

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1331

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1332

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1333

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1334

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di

cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1335

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1336

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1337

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1338

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1339

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le

modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1340

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1341

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1342

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1343

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1344

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le

modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1345

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1346

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1347

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1348

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di comma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1349

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1350

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1351

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1352

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in as-

senza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1353

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1354

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.1355

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Prima dell'articolo 1,*» **a:** «*trattamenti sanitari,*» **respinte; seconda parte preclusa**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1356

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1357

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1358

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1359

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1360

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso infor-

mato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1361

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1362

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1363

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1364

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1365

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1366

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1367

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1368

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1369

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1370

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1371

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1372

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1373

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1374

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1375

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1376

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1377

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso

informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1378

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1379

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1380

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1381

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1382

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vinco-

lanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1383

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1384

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1385

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1386

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1387

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per

disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1388

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1389

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1390

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1391

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1392

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per

disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1393

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1394

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1395

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1396

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1397

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1398

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1399

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste

soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1400

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1401

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1402

PORETTI, PERDUCA BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1403

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1404

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1405

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1406

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1407

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1408

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anti-

cipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1409

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1410

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti sanitari,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di

cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1411

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1412

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1413

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1414

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1415

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1416

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1417

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1418

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1419

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1420

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1421

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25, Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichia-

razioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1422

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1423

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1424

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1425

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1426

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1427

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1428

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1429

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1430

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1431

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1432

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1433

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1434

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere Sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di

Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1435

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1436

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1437

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1438

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1439

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1440

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1441

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1442

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1443

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese In linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1444

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1445

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1446

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1447

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1448

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1449

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1450

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1451

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1452

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1453

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve

emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1454

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1455

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1456

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1457

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1458

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1459

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1460

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento; vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1461

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1462

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1463

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1464

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1465

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1466

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1467

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1468

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anti-

cipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1469

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1470

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti sanitari,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso in-

formato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1471

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1472

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1473

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1474

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1475

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1476

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1477

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea

con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1478

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1479

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1480

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1481

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1482

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1483

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1484

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1485

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1486

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1487

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in as-

senza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1488

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1489

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1490

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1491

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1492

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi

un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1493

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1494

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1495

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1496

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1497

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1498

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1499

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1500

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1501

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1502

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1503

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1504

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1505

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1506

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1507

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti

non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1508

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1509

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1510

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1511

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1512

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichia-

razioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1513

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1514

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1515

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1516

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1517

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1518

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1519

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1520

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1521

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1522

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1523

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1524

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1525

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1526

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1527

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1528

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1529

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.1530

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni»

01.1531

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1532

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1533

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1534

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1535

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1536

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1537

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1538

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1539

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti

non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1540

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1541

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1542

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1543

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1544

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1545

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1546

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1547

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1548

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1549

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1550

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

01.1551

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo».

01.1552

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1553

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, pos-

sono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1554

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1555

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1556

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1557

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1558

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale. l'alimentazione e l'idratazione. in quanto trattamenti medici. possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in

assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1559

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1560

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1561

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1562

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1563

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1564

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1565

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1566

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1567

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1568

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1569

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1570

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1571

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla

Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1572

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1573

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1574

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1575

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1576

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1577

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1578

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1579

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1580

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1581

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1582

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1583

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1584

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1585

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1586

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1587

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1588

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1589

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1590

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

01.1591

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1592

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1593

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1594

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1595

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1596

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sa-

nitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1597

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1598

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1599

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1600

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1601

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1602

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

01.1603

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costitu-

zione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni».

01.1604

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1605

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare

tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.»

01.1606

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

01.1607

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1608

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

01.1609

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32».

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «legge tutela» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «legge garantisce» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita, della salute, della dignità e della autonomia del paziente*). – 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, nessun atto medico sia attuato o proseguito senza il consenso informato o comunque contro il valido rifiuto di cure del paziente;

d) fermo restando il diritto del medico di non offrire prestazioni la cui congruità rispetto allo specifico caso clinico non sia riconosciuta dalla scienza medica, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico;

g) garantisce la continuità dell'assistenza medica, sia pure al solo fine di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, anche in caso di rifiuto di determinate cure ed anche nei confronti di malati inguaribili, in stato di incoscienza o in condizioni di fine vita.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale».

1.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno

delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano».

1.16

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «*13 e 32,*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge».

1.17

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, *in primis* quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge».

1.18

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge».

1.19

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.21

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «*Costituzione,*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge».

1.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.23

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine».

1.24

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione la fase di fine vita dell'individui. A tal fine».

1.25

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:».

1.26

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:».

1.27

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «*Costituzione,*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:».

1.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e della propria autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:».

1.32

NANIA

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino a: «Costituzione» e, alla lettera a), dopo la parola: «tutela», inserire le seguenti: «ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della Costituzione il diritto alla vita quale inviolabile e indisponibile anche da parte del suo titolare, garantendolo fino alla fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non è più in grado di intendere e di volere».

1.33

PASTORE

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «secondo quanto stabilito dagli» e, alla lettera a), tra la congiunzione: «e» e le parole: «nell'ipotesi», aggiungere il seguente segno d'interpunzione: «,».

1.34

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli».

1.35

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «in conformità a quanto disposto dagli».

1.36

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo conto dei princìpi» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni».

1.37

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «dei princìpi di cui agli».

1.38

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «2, 13 e 32» con le seguenti: «2,3, 13 e 32».

1.39

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 1.38

Al comma 1, alinea, dopo il numero «2», inserire il seguente: «3».

1.40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Oviedo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e di quanto previsto all'articolo 9, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25 e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali».

1.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9 e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

1.42

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione europea dei diritti fondamentali».

1.43

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».

1.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9».

1.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

1.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali».

1.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali».

1.49

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la

dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina, entrata in vigore il 1° dicembre 1999».

1.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «, secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.51

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.52

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «persona» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.55

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «**2 della Costituzione;**» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti:

a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.67

ADAMO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improprio

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.69

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile alla persona».

1.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano».

1.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «il diritto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.60

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.61

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.62

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.63

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tutela la vita, la salute e un fine vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio».

1.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero pensiero nella vita come in prossimità del fine vita».

1.71

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «riconosce e».

1.72

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «inviolabile ed indisponibile».

1.73

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed indisponibile» fino a: «e di volere».

1.74

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed indisponibile».

1.75

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed indisponibile».

1.76

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed indisponibile».

1.77

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed indisponibile».

1.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed indisponibile».

1.79

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ed indisponibile», inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.80

Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE,
COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «garantito» fino alla fine della lettera.

1.81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.80

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «garantito» fino alla fine della lettera.

1.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche nella fase terminale dell'esistenza e».

1.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «l'individuo».

1.84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con l'altra: «paziente».

1.85

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con l'altra: «cittadino».

1.86

CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.87

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.86

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.88

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.89

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.88

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.90

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Id. em. 1.88

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improprio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge» con le seguenti: «e ne impedisce la morte».

1.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge» con le seguenti: «fino alla morte naturale».

1.93

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge» con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578;».

1.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge» con le seguenti: «in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico-scientifica allargata».

1.95

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base di accertate determinazioni scientifiche».

1.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nei modi di legge», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita».

1.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconosce come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.99

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) promuove lo sviluppo della scienza».

1.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con con la seguente:

«b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».

1.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «riconosce e».

1.102

NANIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «garantisce», inserire le seguenti: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Costituzione».

1.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.104

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.106

ADAMO, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Le parole da: «Al comma 1» a: «prioritaria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.107

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.108

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in via prioritaria».

1.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «assolutamente prioritaria».

1.110

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e della scienza».

1.112

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della scienza» con le seguenti: «alle applicazioni della tecnologia e della scienza».

1.113

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il diritto della persona all'autodeterminazione in ordine a scelte terapeutiche in via prioritaria rispetto all'interesse di qualsiasi istituzione, ente o autorità che sia essa di natura politica, religiosa o spirituale».

1.115

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare.».

1.116

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «**la tutela**» respinte; **seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.117

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.».

1.118

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.119

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.120

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.121

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «con cui il paziente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.122

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «nel rispetto» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.126

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.127

GUSTAVINO

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «riconosce».

1.128

NANIA, LONGO

Ritirato

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «garantisce», inserire le seguenti: «, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, che sugli atti medici è possibile il dissenso e».

1.129

GUSTAVINO

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gli atti medici non possono» con le seguenti: «nessun trattamento sanitario può essere attivato a».

1.130

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « gli atti medici» con le seguenti: «i trattamenti sanitari».

1.131

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.129

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gli atti medici» con le seguenti: «i trattamenti sanitari».

1.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «di cui alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina».

1.133

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «fermo il principio» fino alla fine della lettera.

1.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana» con le seguenti: «fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge».

1.135

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «della collettività» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e interesse della collettività» fino alla fine della lettera.

1.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e interesse della collettività».

1.137

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e nessuno può» fino alla fine della lettera.

1.138

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.139

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nel rispetto delle volontà espresse dal paziente, sia oralmente che mediante la dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 3».

1.140

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire la» a: «stabilisce che» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) stabilisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.142

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) stabilisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.143

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.144

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «particolare riguardo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico».

1.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.147

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.148

NANIA, RIZZI, MONTANI

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «garantisce» fino a: «più appropriate,» con le seguenti: «impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4,».

1.149

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle» con le seguenti: «che il medico raccolga il consenso informato del paziente rispetto alle».

1.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione del paziente all'identificazione informata» con l'altra: «al paziente il consenso informato».

1.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione» con le altre: «il diritto».

1.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante».

1.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante».

1.154

SACCOMANNO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del paziente», aggiungere le seguenti: «alla conoscenza e».

1.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata» con le seguenti: «al consenso informato».

1.156

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.157

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla libera scelta».

1.158

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla scelta».

1.159

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «dei trattamenti sanitari più appropriati».

1.160

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «più appropriate».

1.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera.

1.162

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza».

1.163

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «come prioritario» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.165

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «promuovendo l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente;».

1.166

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge».

1.167

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria» con le seguenti: «promuovendo».

1.168

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riconoscendo» con le seguenti: «e riconosce».

1.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «come prioritaria».

1.170

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «trattamento sanitario» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria» fino alla fine della lettera con le seguenti: «prioritario il consenso informato del paziente, quale condizione di legittimità del trattamento sanitario e fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.171

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria» fino alla fine della lettera con le seguenti: «prioritario il consenso informato del paziente, quale condizione di legittimità del trattamento sanitario».

1.172

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «in ordine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria» fino alla fine della lettera con le seguenti: «prioritaria la volontà univocamente espressa dal paziente in ordine alle scelte terapeutiche che lo riguardano».

1.173

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria» fino alla fine della lettera con le seguenti: «prioritaria la volontà univocamente espressa dal paziente in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano».

1.174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con le altre: «prioritario il consenso informato».

1.175

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.176

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 1.175

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.177

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio» con le altre: «in particolare».

1.178

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «, in ogni fase della vita».

1.179

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta».

1.180

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.181

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;».

1.182

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare,

in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le informazioni che gli competono;».

1.183

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantisce al soggetto interessato, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari;».

1.185

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.186

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) garantisce le terapie antidolore.».

1.187

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dispone che, salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera precedente, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando

particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal pazienti».

1.188

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.189

CASSON, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, DELLA MONICA, ADAMO, MARITATI

Id. em. 1.188

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.190

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 1.188

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.191

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) stabilisce che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

– informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e do-

cumentario sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

– dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

– accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

– consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

– consultare e tenere conto delle considerazioni dell'*équipe* sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

– informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

– garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».

1.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «*di eutanasia*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, è regolamentata in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione».

1.193

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.194

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «ogni persona» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.195

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.197

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «aiuto al suicidio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento, in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a fame richiesta è il paziente».

1.201

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.202

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ricorda l'esistenza del codice penale e in particolare degli articoli 575, 579, 580».

1.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso».

1.205

CECCANTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) confermando i divieti contenuti negli articoli 575, 579, 580 del codice penale, relativo all'omicidio, all'omicidio del consenziente, nonché all'istigazione e all'aiuto al suicidio, considera l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;».

1.206

DELLA MONICA, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.207

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Id. em. 1.206

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «575, 579, 580» con le seguenti: «575, 579, 580, 583».

1.209

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «ogni forma di eutanasia e».

1.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.212

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «eutanasia», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive.».

1.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.214

Ignazio MARINO, DELLA MONICA, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerando» fino alla fine della lettera.

1.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza» con le seguenti: «l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.216

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, ANDRIA, SERRA

Approvato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica», aggiungere le seguenti: «nonché di assistenza alle persone».

1.217

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente».

1.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.220

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi, e di terapie anti dolore».

1.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina per le terapie contro il dolore, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) assicura il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.223

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.224

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

f-bis) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

f-ter) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

f-quater) garantisce che la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.226

BIANCONI

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.227

GUSTAVINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.225

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico non persista in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 2. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.228

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico,».

1.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilisce in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo».

1.230

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore».

1.233

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti: «garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico si astenga».

1.234

BOSONE

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «garantisce che», inserire le seguenti: «in ogni caso e tanto più».

1.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,».

1.236

COSENTINO, BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,».

1.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «o in condizioni di morte prevista come imminente».

1.238

BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «o in condizioni di morte prevista come imminente».

1.239

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI,
Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.240

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «imminente» con la seguente: «certa».

1.241

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «debba» con la seguente: «deve».

1.242

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico» con le seguenti: «garantire il rispetto delle volontà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali».

1.243

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti», inserire la seguente: «sanitari».

1.244

CASSON, GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, DELLA MONICA, MARITATI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere la seguente parola: «straordinari».

1.245

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.» con le seguenti: «non espressamente voluti».

1.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.» con le seguenti: «non voluti».

1.249

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico» con le seguenti: «non espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.246

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «straordinari non proporzionati,» con le seguenti: «non voluti dal paziente».

1.248

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «straordinari» con la seguente: «eccezionali».

1.250

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «non proporzionati» con la seguente: «sproporzionati».

1.251

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «non proporzionati», inserire le seguenti: «e non efficaci».

1.252

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.»

1.253

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «condizioni cliniche» con le seguenti: «dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «configurati come» con la seguente: «di».

1.255

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque incompatibili con i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della dignità, ai sensi degli articoli 32, secondo comma, e 2 della Costituzione».

1.256

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle condizioni di un ammalato, sono da ritenersi ordinarie le cure in cui dà rapporto di debita proporzione tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. Dove non si dà proporzione le cure sono da considerarsi

straordinarie. Al fine di verificare e stabilire il darsi o meno del rapporto di proporzione in una determinata situazione, si devono "valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali"».

1.257

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di verificare e stabilire il darsi o meno del rapporto di proporzione in una determinata situazione, si devono "valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali"».

1.258

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge».

1.259

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno».

1.260

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere il seguente periodo: «Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente».

1.261

D'ALIA, FOSSON

Improprio

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili, promuove la diffusione delle cure palliative e la cura delle malattie rare, assicurando l'accesso alle relative terapie anche agli indigenti».

1.262

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Dopo il comma» a: «momento in cui» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo».

1.263

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui:

a) le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate;

b) si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale».

1.264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.501

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana».

1.502

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.503

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ra-

tifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.504

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.265

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «garantisce», aggiungere le seguenti: «promuove e tutela».

1.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.» con le seguenti: «specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie».

1.267

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente,» con le seguenti: «rivolte».

1.268

PASTORE

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «alla presa in carico» fino alla fine con le seguenti: «all'assistenza del paziente, in particolare se in stato di incapacità di intendere e di volere, e della sua famiglia».

1.269

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «presa in carico del paziente,», inserire le seguenti: «ivi incluse tutte le spese necessarie al ricovero e alla cura delle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5, e».

1.270

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «soggetti», inserire le seguenti: «indigenti,».

1.271

MARITATI, CASSON, GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.272

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di volere», inserire le seguenti: «, siano essi cittadini italiani o stranieri».

1.273

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «della loro famiglia», inserire le seguenti: «, e sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani».

1.274

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziale (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50% a carico del SSN (Servizio sanitario nazionale) e per il restante 50% a carico dei comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito».

1.275

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Essa garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.276

MARINO Ignazio

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere scientifico o metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

1.277

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Governo adotta le misure necessarie per far fronte alle spese derivanti dalla presa in carico dei pazienti le cui condizioni economiche siano non sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle persone che si trovano nella fase terminale dell'esistenza, assistite o ricoverate in strutture non convenzionate».

1.278

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'Asl competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e in ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante».

1.279

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.282

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.280

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute e dell'autodeterminazione)».

1.281

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo: i diritti)».

1.283

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.284

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.285

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.286

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.287

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti)».

1.288

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti)».

1.289

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.290

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute)».

1.291

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute)».

1.292

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo)».

1.293

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(L'individuo nella fase del fine vita, i diritti)».

1.294

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.295

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.296

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.298

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.297

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(I diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.299

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Fine vita, i diritti dell'individuo)».

1.300

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «della vita e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Eutanasia e suicidio assistito)

1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.

2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute».

1.0.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - (*Consenso dell'avente diritto*). - 1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di

eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile"».

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. In casi di malattia a prognosi infausta è riconosciuto il diritto dell'individuo a ottenere la somministrazione di un farmaco che procuri o acceleri la morte».

2.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire» a: «consenso informato,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita

della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

2.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire» a: «accettare o rifiutare» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente.

3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al docu-

mento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà.

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.

9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In, caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti 10.

10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

11. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 611-bis. - (*Trattamento medico arbitrario*). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentar la, quando il consenso sia presupposto necessario per la legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non prece-

duto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate"».

2.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente».

2.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure».

2.11

NANIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo i casi previsti dalla legge, su ogni trattamento sanitario il paziente ha il diritto di esprimere il proprio dissenso in modo libero e consapevole».

2.12

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE,
CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il trattamento sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

2.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Salvo i casi previsti dalla legge,».

2.14

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qualsiasi».

2.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «previo» con le seguenti: «dopo il».

2.16

NANIA

Respinto

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «consenso» con la seguente: «dissenso».

2.17

RIZZI, MONTANI

Approvato

Al comma 1 e nei commi successivi, ovunque ricorra, dopo la parola: «consenso», inserire la seguente: «informato».

2.18

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Id. em. 2.17

Al comma 1 e nei commi successivi, ovunque ricorra, dopo la parola: «consenso», inserire la seguente: «informato».

2.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed attuale».

2.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in modo libero e consapevole» con le seguenti: «liberamente e consapevolmente».

2.21

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «libero e consapevole», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato consenso al trattamento sanitario espresso dal paziente in modo libero e consapevole non può in nessun caso essere disatteso dal medico per sue diverse convinzioni di carattere medico, scientifico, culturale, etico o religioso».

2.22

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai pazienti capaci di intendere e di volere e che si trovino in condizioni di totale dipendenza fisica, nel rispetto della libertà di coscienza del medico, e comunque garantita dalle strutture sanitarie la rinuncia alle cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, anche quando essa richieda forme di comportamento attivo del medico».

2.23

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

2.24

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è preceduta» con le seguenti: «deve essere preceduta»; successivamente, dopo la parola: «corrette», inserire le seguenti: «ed inequivocabili».

2.25

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «corrette».

2.27

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «prospettabili».

2.26

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «benefici e rischi prospettabili», inserire le seguenti: «costi economici dei trattamenti sanitari a carico del paziente,».

2.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «circa le» con la seguente: «sulle».

2.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «le possibili».

2.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «rifiuto del trattamento», inserire le seguenti: «, al fine di consentire al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale».

2.31

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «rifiuto del trattamento», inserire le seguenti: «i limiti dell'autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso (o dissenso) informato, redatto secondo le modalità sopra descritte».

2.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il consenso del paziente è raccolto in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

2.33

NANIA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «L'informazione del medico sul trattamento sanitario e l'eventuale dissenso del paziente si esplicitano in un documento che, in questo caso, è firmato da entrambi e diventa parte integrante della cartella clinica».

2.34

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico».

2.35

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «all'interno» con le seguenti: «nell'ambito».

2.36

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi del comma 2».

2.37

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «firmato dal paziente», inserire le seguenti: «controfirmato dal medico di medicina generale e dall'eventuale fiduciario.».

2.38

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «cartella clinica», aggiungere le seguenti: «vincolante per il medico».

2.39

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Se il desiderio del paziente di rifiutare o interrompere un trattamento sanitario mette in pericolo la sua vita, il medico deve fare ogni tentativo per convincerlo ad accettare il trattamento sanitario necessario anche alla luce delle evoluzioni dei progressi tecnico scientifici».

2.40

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetto interessato» con la seguente: «paziente».

2.41

NANIA

Approvato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario».

2.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in tutto o in parte».

2.43

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «competon» con le seguenti: «sono dovute».

2.44

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rifiuto può intervenire in qualunque momento, deve essere adeguatamente documentato e diviene parte integrante della cartella clinica».

2.45

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «intervenire» con le seguenti: «essere manifestato».

2.46

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e deve essere adeguatamente documentato».

2.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «e deve essere adeguatamente documentato» con le seguenti: «anche oralmente, alla presenza di testimoni».

2.48

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «adeguatamente documentato» con le seguenti: «parte integrante della cartella clinica».

2.49

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «adeguatamente documentato» con le seguenti: «esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato».

2.50

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte».

2.51

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in assenza di motivazione».

2.52

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

2.53

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private».

2.54

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario».

2.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente».

2.56

NANIA

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dis-senso».

2.57

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: «sempre».

2.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 5, sopprimere la parola: «anche» e, aggiungere, in fine, le seguenti: «o totalmente».

2.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 5, sostituire la parola: «parzialmente» con la seguente: «in parte».

2.60

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere annotato accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

2.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale diritto non viene meno con l'impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico».

2.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.63

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

2.64

ADAMO, COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

2.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, terzo comma, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge».

2.66

PASTORE

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace».

2.67

NANIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dis-senso».

2.68

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «appone la».

2.69

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «in calce al» con la seguente: «il».

2.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

2.71

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed».

2.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace» con le seguenti: «è adottata avendo come scopo esclusivo il rispetto della volontà dell'incapace espressa nelle forme stabilite dalla legge. Qualora l'incapace non abbia manifestato la propria volontà nelle forme stabilite, tali soggetti dovranno agire avendo come unico scopo la salvaguardia della vita dell'incapace e non potranno pertanto decidere trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso».

2.73

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ed è adottata» fino alla fine del comma.

2.74

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «salvaguardia della salute», aggiungere le seguenti: «e della volontà precedentemente espressa».

2.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta».

2.76

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non escludendo, in ogni caso, la rinuncia ai trattamenti di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente legge».

2.77

GUSTAVINO

Ritirato e trasformato nell'em. 3.200

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risul-

tino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

2.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela, la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico fisica del minore».

2.81

RIZZI, MONTANI

Approvato

Al comma 7, sostituire la parola: «medico» con la seguente: «sanitario».

2.80

NANIA

Approvato

Al comma 7, sostituire la parola: «accordato» con l'altra: «espresso» e, dopo la parola: «consentito», inserire la seguente: «anche».

2.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «del minore», inserire le seguenti: «di anni sedici».

2.83

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «o la tutela», aggiungere le seguenti: «dopo aver ascoltato i desideri e le richieste del minore e averli valutati in rapporto alla sua età, alla sua maturità e alla sua condizione fisica».

2.84

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «o la tutela», aggiungere le seguenti: «dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore».

2.85

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sopprimere il seguente periodo: «la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

2.86

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 7, sostituire la parola: «tali» con la seguente: «questi».

2.87

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed».

2.88

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole da: «ed è adottata» fino alla fine del comma.

2.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sopprimere la seguente parola: «esclusivo».

2.90

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «salvaguardia della salute psico-fisica», aggiungere le seguenti: «e della volontà precedentemente espressa».

2.91

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «psico-fisica del minore», aggiungere le seguenti: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell'interesse e della libertà di cura del minore».

2.92

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle sue volontà».

2.93

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il minore ha superato l'età di sedici anni, ed esprima parere contrario alle decisioni dei soggetti di cui al presente comma, il consenso non è valido fino a decisione del giudice tutelare»

2.94

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 8.

2.95

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 2.94

Sopprimere il comma 8.

2.96

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «e di volere» con le seguenti: «o di volere».

2.97

NANIA

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «il consenso» con le seguenti: «il dissenso».

2.98

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «il consenso», aggiungere le seguenti: «in tempo utile».

2.99

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «nonché della presente legge».

2.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «nonché della presente legge» con le seguenti: «fatto salvo l'obbligo di attenersi alle volontà espresse ai sensi della presente legge dal paziente o da chi ne ha la tutela, non appena queste siano state notificate e verificate» e, dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto».

2.101

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Qualora il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà, il medico deve riferirsi alle indicazioni precedentemente espresse.

8-ter. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

2.102

Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versino in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità».

2.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 9

2.104

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 2.103

Sopprimere il comma 9

2.105

NANIA

Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto».

2.106

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che la persona non abbia già provveduto a formulare dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi degli articoli 3 e seguenti».

2.107

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il consenso di cui ai commi precedenti non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.

9-ter. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 9, le disattende indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2.

2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. In caso di impossibilità di decidere ai sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare».

2.0.2

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato

etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Paziente incapace di esprimere la propria volontà*) - 1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.2

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'articolo 2, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere

e volere. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredattore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente».

3.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i

trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario no-

minato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

3.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futuri, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo due, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.

6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui lo scienziato e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere

le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia.

Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale».

3.12

CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

3.13

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

3.14

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

3.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili».

3.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «trattamento sono» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versì in stato di incapacità di intendere e di

volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

3.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le DAT devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio».

3.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle DAT comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto».

3.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza».

3.20

BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» e, al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante».

3.21

MARINO Ignazio, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» e, al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

3.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.26

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di fine vita».

3.27

NANIA

Id. em. 3.26

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di fine vita».

3.28

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e di volere» con le seguenti: «o di volere».

3.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «intendere e volere», inserire le seguenti: «ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate».

3.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.31

COSENTINO, BASSOLI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Id. em. 3.30

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «a testimoni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento», inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento», inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni, ovvero davanti al suo medico curante una

chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.34

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è esclusa» fino alla fine del comma, e sostituirle con le seguenti: «questa è da ritenersi vincolante».

3.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento».

3.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «soggetto dichiara» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattiva-

zione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medicoclinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante».

3.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «soggetto può» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di gio-

vamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico».

3.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature».

3.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere e di volere».

3.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

3.49

NANIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «il proprio orientamento» fino a: «deontologia medica» con le seguenti: «a quali trattamenti sanitari non intende sottoporsi per la tutela della propria salute».

3.50

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 2» a: «la propria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria esplicita volontà».

3.51

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.50

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2» a: «consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.55

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «circa l'attivazione», aggiungere le seguenti: «, la sospensione».

3.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del comma.

3.57

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dalla legge e».

3.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e dal codice di deontologia medica».

3.78

SACCOMANNO

Approvato

Sopprimere il comma 3.

3.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 3.78

Sopprimere il comma 3.

3.60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere».

3.61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il paziente può decidere di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico».

3.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi».

3.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto o persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento, escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico».

3.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

3.65

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o no di essere sottoposto a trattamenti sanitari, può altresì dichiarare di accettare o no trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale ma non evidente carattere di accanimento terapeutico».

3.73

NANIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con la seguente: «rifiutare» e le parole: «dichiarare di accettare o meno» con le seguenti: «rifiutare anche».

3.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico» con le seguenti: «o rifiutare di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischio, che il medico ritenga di poter applicare. Può altresì dichiarare di accettare o rifiutare trattamenti sanitari che a proprio giudizio abbiano carattere di accanimento terapeutico».

3.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sottoposto a trattamenti sanitari», inserire le seguenti: «sperimentali invasivi o ad alta rischio».

3.68

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche se» fino alla fine del comma.

3.69

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «se il medico ritenga possano essergli di giovamento» con le seguenti: «di fronte al parere contrario del medico».

3.70

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo».

3.71

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso».

3.72

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante».

3.74

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto può scegliere la futura struttura di ricovero. Nel caso la struttura di ricovero fosse all'estero il trasporto sarà gratuito e comunque facilitato».

3.75

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso».

3.76

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può altresì contenere indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione degli organi ed alla cessione del proprio cadavere per la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale».

3.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.79

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutte o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Sostituire il comma*» **a:** «essere espressa» **respinte; seconda parte preclusa**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella DAT può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invali-

danti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione *post mortem* di tutti o di alcuni suoi organi».

3.84

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutti i trattamenti sanitari o ad alcuni di questi».

3.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.82

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «espressa».

3.86

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «dichiarata».

3.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari» con le seguenti: «ad ogni trattamento sanitario (compresa idratazione e alimentazione artificiali)».

3.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.81

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti».

3.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «che secondo il proprio giudizio appaiano insopportabili.».

3.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sanitari in quanto», inserire le seguenti: «dal soggetto ritenute».

3.91

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sost. id. em. 3.90

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «da lui ritenute».

3.92

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, BAIO, SERRA

Approvato

Al comma 4, sopprimere la parola: «futili» e sostituire le parole: «sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti» con le seguenti: «o sperimentale».

3.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «e, comunque, ritenute dal paziente lesive della propria dignità umana. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi, alla cremazione e all'eventuale spargimento delle ceneri».

3.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «o contrarie alla conservazione della propria dignità di essere umano. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.95

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «altamente invasive e invalidanti», inserire le seguenti: «Può essere altresì esplicitata la rinuncia a ogni trattamento di carattere sanitario e assistenziale».

3.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica».

3.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo il parere motivato del medico curante».

3.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.99

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento ovvero di assenza, decesso, o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

3.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «può inserire» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella DAT il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente».

3.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella DAT il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

3.102

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: «non».

3.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «può inserire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone».

3.104

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA

Approvato

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

3.106

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

3.107

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Id. em. 3.106

Sopprimere il comma 6.

3.108

MARINO Ignazio, VERONESI, CHIAROMONTE

Id. em. 3.106

Sopprimere il comma 6.

3.109

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 3.106

Sopprimere il comma 6.

3.110

MARINO Ignazio, VERONESI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In base all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni trattamento sanitario può essere rifiutato dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento».

3.111

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.113

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.114

FRANCO Vittoria

Id. em. 3.113

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 3.113

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento in quanto trattamento invasivo».

3.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di DAT nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, né in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, né come strumenti inquadabili nelle terapie del dolore».

3.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente *sine die*, e devono poter essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà».

3.120

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle».

3.121

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella DAT».

3.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica».

3.123

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: *«Sostituire il comma»* **a:** *«sanitari»* respinte; **seconda parte preclusa**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.124

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.125

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.126

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.127

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari».

3.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di dichiarazione di trattamento anticipato».

3.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza

fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili».

3.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato».

3.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente».

3.135

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, GASBARRI, MARINI, CHITI, ADRAGNA, AMATI, MONGIELLO, STRADIOTTO, BASSOLI, CABRAS, DE LUCA, FIORONI, FOLLINI, INCOSTANTE, LEDDI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, PORETTI, RANUCCI, ROSSI Paolo, VITA, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è am-

messa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.136

SOLIANI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale. Qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come vincolante per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, dovrà concordare con il medico curante e con i familiari.

6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento potrà essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese».

3.137

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CERUTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FOLLINI, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, MAZZUCONI, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, ROSSI Paolo, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TREU, TONINI, MARINI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto finalizzate al sostegno vitale, sono comunque e sempre assicurate al paziente in tutte le fasi della vita. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico curante e familiari del paziente. Tali cri-

teri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari.

6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.138

PASTORE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «in armonia con la» con le seguenti: «Anche nel rispetto della».

3.139

RUTELLI, BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «In armonia» sino a: «13 dicembre 2006».

3.140

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

3.141

CECCANTI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» con le parole: «con l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

3.142

PROCACCI, Ignazio MARINO, PORETTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» con le seguenti: «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

3.143

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.144

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari».

3.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «sono forme» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari» e sopprimere la parola: «non».

3.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 6» a: «sofferenze» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.147

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.148

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

3.149

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «e fisiologicamente» fino a: «vita» con le seguenti: «qualora finalizzate all'alleviamento della sofferenza».

3.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.151

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.» con le seguenti: «Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.».

3.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sopprimere la seguente parola: «non».

3.153

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 3.152

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

3.154

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «non» con le seguenti: «per questo motivo».

3.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 3.154

Al comma 6, sostituire la parola: «non» con le seguenti: «proprio per questo».

3.156

CECCANTI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non con riferimento ai casi di stati vegetativi persistenti».

3.157

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i casi previsti dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 1 della presente legge».

3.158

PROCACCI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.159

PROCACCI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.160

BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del principio di autodeterminazione e nel rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 6, la sospensione di idratazione ed alimentazione, qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge».

3.161

BAIO, GUSTAVINO, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In armonia con quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge, la sospensione di idratazione ed alimentazione, è possibile solo qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo».

3.162

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FIORONI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TONINI, MARINI

Ritirato

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere modulate fino anche alla sospensione nell'ambito dell'interazione e della

comune valutazione tra medico curante, l'eventuale fiduciario o i familiari del paziente. Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.163

RUTELLI, LUSI, GUSTAVINO, DE SENA, SERRA

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle fasi terminali della vita, il medico curante decide commisurando la loro modulazione e la via di somministrazione alle condizioni del paziente, non dando corso ad accanimento terapeutico ed avendo cura di dialogare con l'eventuale fiduciario e i familiari».

3.200 (già em. 2.77)

GUSTAVINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

3.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 7.

3.165

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento acquista validità dal momento della sua sottoscrizione e finché non sia revocata o modificata da una successiva dichiarazione anticipata di trattamento».

3.166

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «sanitaria di ricovero.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7- bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado».

3.167

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

3.168

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere e non vi è più ragionevole speranza di recupero di una sua attività intellettuale. La valutazione di tale stato clinico va formulata da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia da cui è affetto il disponente. Il collegio deve confrontarsi con il fiduciario. In caso di conflitto tra quest'ultimo e il collegio, si deve ricorrere al comitato etico».

3.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «è vincolante per la struttura sanitaria».

3.170

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «entra in vigore».

3.171

BOSONE

Respinto

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «in stato vegetativo».

3.172

BIANCHI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Id. em. 3.171

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «in stato vegetativo».

3.173

MALAN

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza, e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non possa assumere decisioni che lo riguardano».

3.174

RIZZI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le

sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» *con le seguenti*: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano».

3.175

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.» *con le seguenti*: «sia incapace di intendere o di volere».

3.176

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo» *con le seguenti*: «per lo stato di malattia in cui versa».

3.177

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire la parola: «vegetativo» *con le seguenti*: «di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere».

3.178

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «stato vegetativo», *inserire le seguenti*: «, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,».

3.179

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «che lo riguardano.», aggiungere le seguenti: «Il deficit cognitivo nel momento dell'applicazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento deve essere considerato irrevocabile e definitivo».

3.180

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da tre medici (neurologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.181

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

3.182

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla dire-

zione sanitaria della struttura di ricovero o della ASI di competenza regionale» con le seguenti: «dal medico curante, con parere di specialista neurologo».

3.183

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista nella patologia» *con le seguenti:* «collegio medico-legale formato da tre medici (neurologo, neurofisiologo o neuroradiologo, il medico curante e medico specialista della patologia)».

3.184

MALAN

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole da: «da cinque medici» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole da: «: medico legale» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Inoltre, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «tali medici», *inserire le seguenti:* «, ad eccezione del medico curante,».

3.185

BOSONE

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neu-

roradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente,» *con le seguenti*: «neurologo, psichiatra,».

3.186

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della ASI di competenza regionale» *con le seguenti*: «neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.187

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «curante», *aggiungere le seguenti*: «e su sua indicazione».

3.188

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «regionale».

3.189

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio».

3.190

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma» a: «dalla ASL» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni».

3.191

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni».

3.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL deve rivolgersi al sindaco».

3.193

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico».

3.194

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'ordine dei medici».

3.195

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'ordine dei medici».

3.196

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

3.197

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal

codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

3.198

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Nella rubrica, sostituire la parola: «contenuti» con la seguente: «contenuto».

3.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e limiti».

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3**

3.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4,

tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quanto prescritto negli articoli

1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte».

4.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica».

4.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più di-

chiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.4

BIANCHI, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.5

PASTORE

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte con atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.6

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del sog-

getto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento».

4.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Carta Costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante».

4.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

4.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

4.12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO
Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, ma vincolante, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

4.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «trattamento», inserire la seguente: «che».

4.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le seguenti parole da: «non sono obbligatorie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.17

FOSSON, CINTOLA

Approvato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.16

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7» con le seguenti: «né vincolanti.».

4.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «ma», inserire le seguenti: «una volta espressa».

4.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, prima delle parole: «sono vincolanti», inserire le seguenti: «qualora presenti».

4.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ma sono», inserire la seguente: «sempre».

4.21

CECCANTI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ma sono vincolanti», aggiungere le seguenti: «per le strutture sanitarie, nel rispetto della libertà di coscienza del medico».

4.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «vincolanti», inserire le seguenti: «e non devono essere ignorate».

4.23

CASSON, COSENTINO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7,».

4.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.23

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17

Al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7» con le seguenti: «e non possono essere disattese».

4.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17

Al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7» con le seguenti: «per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente».

4.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17

Al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7» con le seguenti: «per il medico curante».

4.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in forma scritta» con le seguenti: «in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili».

4.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorenne» con le seguenti: «maggiore di 14 anni».

4.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «maggiorenne», inserire le seguenti: «o minorenni di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore».

4.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica».

4.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica», inserire le seguenti: «, se richiesto dal paziente,».

4.33

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.34

MASSIDDA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «esclusivamente».

4.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.34

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «esclusivamente».

4.36

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio sanitario nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione».

4.37

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «sono raccolte dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento e che garantisce che il paziente sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «essere raccolte» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «possono essere raccolte da un notaio».

4.39

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «possono essere raccolte dal medico di medicina generale».

4.39a

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sono raccolte», inserire le seguenti: «salvo casi esplicitamente motivati».

4.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «da un notaio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio ovvero da un avvocato (in ossequio alla delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 2008) a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento».

4.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito o dal sindaco del comune di residenza».

4.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento».

4.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la dichiarazione anticipata di trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute».

4.44

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «medico di medicina generale che le» *con le seguenti:* «medico di medicina generale che contestualmente le».

4.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» *con le seguenti:* «o da persona incaricata di un pubblico servizio».

4.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «di fiducia».

4.47

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «medico di medicina generale», inserire le seguenti: «, a titolo gratuito».

4.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che le sottoscrive».

4.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «che le sottoscrive» con le seguenti: «che ha l'obbligo di sottoscriverle».

4.50

MASSIDDA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un notaio che le riceve per atto pubblico da stipularsi gratuitamente. In tal caso, alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento. Il notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili

trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.51

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le trasmette all'archivio di cui all'articolo 8, comma 2».

4.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «apponendo anche il suo timbro».

4.53

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza altre formalità».

4.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore».

4.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che ne trattiene una copia».

4.56

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'ordine dei medici».

4.57

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione, che conserva in busta sigillata».

4.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Il medico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico ne conserva copia telematica, e ne rilascia ricevuta».

4.59

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione».

4.60

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «*lo scopo di*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante».

4.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante».

4.62

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È compito della ASL conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante».

4.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco».

4.64

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modifi-

care o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico».

4.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'ordine dei notai».

4.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei medici».

4.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «caso in cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il dichiarante voglia redarre la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida».

4.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma».

4.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la dichiarazione anticipata di trattamento può essere sottoscritta presso gli sportelli anagrafici circoscrizionali, e datata a cura dell'incaricato del comune».

4.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il notaio o l'avvocato ne certificano l'autenticità ed attesta no che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia».

4.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «Il medico» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

4.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

4.76

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione».

4.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante».

4.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti, esse divengono vincolanti per il medico».

4.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza» con le seguenti: «devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole».

4.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «consapevolezza», inserire le seguenti: «senza che il medico abusi della sua posizione».

4.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «con firma autografa», aggiungere le seguenti: «. Il medico ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale».

4.83

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Se il dichiarante ritenga che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei medici per avere un ulteriore confronto».

4.84

D'ALIA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento producono effetti dal momento della loro redazione e sottoscrizione nelle forme previste dal presente articolo».

4.85

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.85

Sopprimere il comma 3.

4.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione ha validità permanente».

4.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.89

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione anticipata di trattamento è sempre valida, salvo rinuncia».

4.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione *sine die*, e può essere modificata in ogni momento».

4.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio-assenso».

4.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

4.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, ed in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei paragrafi precedenti».

4.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

4.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Sostituire il comma*» **a:** «validità di» respinte; **seconda parte preclusa**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di 10 anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3».

4.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La dichiarazione ha validità illimitata e non necessita di essere rinnovata».

4.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto», *inserire le seguenti:* «disponga diversamente o».

4.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 3,*» **a:** «*un termine*» respinte; **seconda parte preclusa**

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto», inserire le seguenti: «indichi un termine più breve o».

4.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto», inserire le seguenti: «indichi un termine più lungo o».

4.102

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la dichiarazione», aggiungere le seguenti: «anticipata di trattamento».

4.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 3*» **a:** «*segunte:*» respinte; **seconda parte preclusa**

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quarantatrè».

4.104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quaranta».

4.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentacinque».

4.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentadue».

4.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentuno».

4.108

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trenta».

4.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venticinque».

4.110

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venti».

4.111

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciannove».

4.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciotto».

4.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciassette».

4.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sedici».

4.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».

4.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattordici».

4.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tredici».

4.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dodici».

4.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «undici».

4.120

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.121

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.123

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

4.124

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

4.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

4.126

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinque anni», inserire le seguenti: «, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1,».

4.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.» con le seguenti: «si rinnova automaticamente».

4.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2» con le seguenti: «essa può essere rinnovata».

4.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «con la semplice apposizione di

una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico».

4.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.131

RUTELLI, BOSONE, GUSTAVINO, DE SENA, LUSI, ANDRIA, SERRA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante assume le proprie decisioni di ordine terapeutico con un'attenta valutazione della volontà espressa dal soggetto».

4.132

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

4.133

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero».

4.136

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa».

4.135

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere modificata in ogni momento dal soggetto interessato ed è valida sino ad eventuale

revoca. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato».

4.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere anche in assenza di un notaio».

4.138

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «soggetto interessato», aggiungere le seguenti: «Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni».

4.139

D'ALIA, FOSSON

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato», aggiungere le seguenti: «, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1».

4.140

PASTORE

Ritirato

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

4.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica».

4.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita».

4.143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

4.144

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «trattamento», inserire le seguenti: «previa verifica della sua validità».

4.145

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «inserita», inserire le seguenti: «in copia».

4.146

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria».

4.147

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5» a: «della dichiarazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità».

4.148

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'ordine dei medici».

4.149

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria».

4.150

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione, il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro 24 ore».

4.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante».

4.152

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario».

4.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinta

Stralciare il comma 6.

EMENDAMENTI

4.154

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

4.155

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 4.154

Sopprimere il comma 6.

4.156

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 4.154

Sopprimere il comma 6.

4.157

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Sostituire il comma*» **a:** «*acquisizione,*» **respinte;**
seconda parte preclusa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatto salvo la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero, che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che ne siano in contrasto».

4.158

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono database contenenti le DAT, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza».

4.159

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale».

4.160

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione».

4.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione».

4.162

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

4.163

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione».

4.164

BIANCHI, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 9, comma 1, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

4.165

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può contenere disposizioni in ordine all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4**

4.0.1

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le

forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.0.2

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

4.0.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.

2. Il cittadino o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge, e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio Paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.

3. In questo caso chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo stato di residenza dello straniero».

4.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione».

4.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiedere che esse siano accettate come valide dalla struttura presso la quale sia ricoverato».

4.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine».

4.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le forme e le modalità previste dal Paese d'origine».

4.0.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «presente legge,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente

legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo».

4.0.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del Paese d'origine dello straniero».

4.0.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti».

Art. 5.

5.100/1

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Respinto

All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Ministro del lavoro» fino a: «nell'assicurare».

Conseguentemente, dopo la parola: «permanente», aggiungere, in fine, le seguenti: «rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100/2

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza ed è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100/3

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza».

5.100/4

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è garantita anche a

domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100

IL RELATORE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo). – 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

5.300

ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. In attesa dell'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, ai fini della presente legge, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente rappresenta livello essenziale di assistenza. A tal fine, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto le Linee guida per l'attivazione di progetti speciali nazionali, da attivare a carico del Fondo del Servizio sanitario nazionale».

5.2

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «garantita», aggiungere la seguente: «e tutelata».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

D'ALIA, FOSSON

Improponibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accesso e finalità delle cure palliative e promozione dell'assistenza e cura delle malattie rare)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica. È altresì tutelato il diritto delle persone affette da malattie rare a ricevere assistenza e cura anche domiciliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine e di assistenza e cura anche domiciliare alle persone affette da malattie rare;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative e in cure delle malattie rare quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate, assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure

palliative e nella terapia del dolore e nell'assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati; promuovendo altresì l'informazione sulle malattie rare e l'educazione all'assistenza delle persone affette da malattie rare.

3. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

4. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

5. Con l'accordo di cui al comma 4 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

6. L'accesso alle risorse di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

7. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto: "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive

o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

10. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma, 9 degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato, nonché della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

11. Il programma di cui al comma 10 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

12. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

13. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 18 maggio 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.";

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: "denominazione comune: Delorazepam" è inserita la seguente: "denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)"».

14. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali o affetti da malattie rare consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore e assistenza dei malati affetti da malattie rare.

15. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 2.

16. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative.

17. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica nonché nell'assistenza e cura delle malattie rare. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

18. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 5-*quater*, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 18 valutati in tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

5.0.2

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Collocamento anticipato in quiescenza)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si

provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.0.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Con riferimento alle disposizioni della presente legge, in conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative.

2. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

5.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento.

2. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.

3. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana».

5.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento».

5.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento».

5.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza».

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.1

BIANCHI, MARINO Ignazio, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» **a:** «**anticipata di trattamento**» **re-**
spinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.

2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.2

MARINO Ignazio, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o in mancanza di nomina, di rinuncia o di morte di quest'ultimo, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente».

6.7

GUSTAVINO, DI GIROLAMO Leopoldo, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

1-bis. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.

1-ter. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Fiduciario*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità».

6.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «stesso interessato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione nelle medesime forme di cui al presente articolo, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

6.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

6.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato».

6.8

PASTORE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione».

6.9

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è possibile la nomina di» con le seguenti: «si può nominare».

6.10

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è possibile» con la seguente: «obbligatoria».

6.11

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO
Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «obbligatoria».

6.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «capace di intendere e di volere,».

6.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «accetta l'incarico apponendo la propria firma» con le seguenti: «opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà».

6.14

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «l'incarico».

6.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «l'incarico apponendo la propria firma» con le seguenti: «sottoscrivendo l'incarico».

6.16

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «apponendo la propria firma» con la seguente: «firmando».

6.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «affinché venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto».

6.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in calce alla dichiarazione anticipata di trattamento».

6.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria;».

6.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni».

6.21

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria».

6.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può revocarlo in qualsiasi momento».

6.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco».

6.24

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario non può pretendere né danaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo».

6.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario che chieda un corrispettivo in danaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può fare il fiduciario».

6.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni».

6.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile».

6.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.29

BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

6.30

MARINO Ignazio

Id. em. 6.29

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

6.31

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate».

6.32

PASTORE

Approvato

Ai commi 2, 3, 4 e 5, dopo la parola: «fiduciario», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «se nominato».

6.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «l'unico» con la seguente: «il».

6.35

COSENTINO, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico», aggiungere le seguenti: «con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento».

6.36

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e si impegna ad agire».

6.37

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «si impegna».

6.38

PASTORE

Respinto (*)

Ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire le parole: «si impegna», ovunque ricorrano, con le seguenti: «è obbligato».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dai senatori Poretti e Perduca.

6.39

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «si impegna» con le seguenti: «è impegnato».

6.40

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ad agire».

6.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ad agire nell'esclusivo e migliore interesse» con le seguenti: «a dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'esclusivo e migliore interesse» con le seguenti: «nell'interesse».

6.43

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sempre e solo».

6.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «intenzioni» con la seguente: «volontà».

6.45

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «legittimamente».

6.46

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «esplicitate» con la seguente: «sottoscritte».

6.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dal soggetto».

6.48

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà».

6.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà» con le seguenti: «perché siano conosciute e siano realizzate le volontà».

6.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà» con le seguenti: «perché siano attuate».

6.51

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare le volontà» con le seguenti: «promuoverne la realizzazione».

6.52

FOSSON, CINTOLA

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare le volontà» con le seguenti: «tenere in adeguata considerazione».

6.53

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare» con le seguenti: «realizzarne».

6.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il dichiarante o i suoi congiunti di primo grado ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria».

6.300

RIZZI, MONTANI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

6.56

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico non può disattendere la dichiarazione anticipata di trattamento, a meno che non vi sia concorde parere del fiduciario. In caso di contrasto tra il medico e il fiduciario, la decisione è assunta dal comitato etico».

6.57

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

6.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente».

6.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in alcun modo».

6.60

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «stretta».

6.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «si impegna a garantire» con le seguenti: «garantisce sotto la propria responsabilità».

6.62

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a garantire che» con la seguente: «perché».

6.63

PORETTI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, CASSON, ADAMO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «che si tenga conto» con le seguenti: «l'applicazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,».

6.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «si tenga conto delle indicazioni» con le seguenti: «siano rispettate le volontà».

6.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «vengano assolutamente rispettate le».

6.66

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «tenga conto delle» con le seguenti: «considerino le».

6.67

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento» con le seguenti: «nella medesima dichiarazione».

6.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante».

6.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all'autorità giudiziaria».

6.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica».

6.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia».

6.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la struttura sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile».

6.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fiduciario, in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle

cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi con le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.75

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.76

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «fiduciario», inserire la parola: «, che» e, in fine, aggiungere le seguenti: «può, se lo ritiene necessario, chiedere l'intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente».

6.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.» con le seguenti: «è vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.78

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le» con le seguenti: «, assistito da un pallia-

tivista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario, richiede la somministrazione delle».

6.79

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare» con le seguenti: «è autorizzato in ogni momento ad intervenire».

6.80

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «vigilare» con la seguente: «verificare».

6.81

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «perché al paziente vengano» con le seguenti: «che al paziente siano».

6.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sopprimere la seguente parola: «migliori».

6.83

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «migliori» con la seguente: «opportune».

6.84

MALAN

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «migliori terapie palliative disponibili», inserire le seguenti: «compatibili con le volontà espresse dal paziente».

6.85

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «disponibili», aggiungere le seguenti: «anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore».

6.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «disponibili», aggiungere le seguenti: «quando le condizioni del paziente lo richiedano».

6.87

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «evitando» con la seguente: «senza».

6.88

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «sia di accanimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «di accanimento terapeutico».

6.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico» con le seguenti: «di accanimento o di abbandono terapeutico».

6.90

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico» con le seguenti: «sia di accanimento che di abbandono terapeutico».

6.91

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 6.91

Sopprimere il comma 5.

6.93

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 6.91

Sopprimere il comma 5.

6.94

BOSONE

Ritirato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza, motivando le sue decisioni in cartella. L'azienda sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque l'esecuzione delle sue volontà.

5-bis. In caso di contrasto con il personale medico, il fiduciario può appellarsi al comitato etico istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006».

6.95

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico».

6.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: «attentamente».

6.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale» con le seguenti: «che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella DAT».

6.98

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5» a: «dell'ordine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in collaborazione con le forze dell'ordine, l'esercito e la magistratura».

6.99

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura».

6.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

6.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvederà ad inserire il relativo documento nella cartella clinica».

6.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

6.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 6, sostituire le parole: «può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo» con le seguenti: «che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica».

6.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 6, sostituire la parola: «comunicandolo» con le seguenti: «dandone comunicazione».

6.105

MALAN

Approvato

Al comma 6, sopprimere la seguente parola: «direttamente».

6.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Id. em. 6.105

Al comma 6, sopprimere la seguente parola: «direttamente».

6.107

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 6» a: «il consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.108

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'or-

dine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 6» a: «la rinuncia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari».

6.110

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l'ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria».

6.111

BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

6.112

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui le volontà del paziente contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento contrastino o siano incompatibili, in sede di attuazione, con le convinzioni di carattere scientifico o deontologico del medico, la ASL di competenza deve provvedere senza indugio all'indicazione di un medico che non versi nella stessa situazione al fine di assicurare la piena e completa attuazione delle indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In assenza o rinuncia del fiduciario le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella DAT».

6.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nelle proprie DAT».

6.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che al soggetto vengano garantiti i sostegni e conforti religiosi, spirituali, ma anche

artistici, corrispondenti alle scelte, pratiche, preferenze, orientamenti e stili di vita del soggetto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Ignazio MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Responsabilità del medico*). - 1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto a sanzioni disciplinari.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il medico non è altrimenti responsabile se ha agito nell'interesse della vita e della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica».

7.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Ruolo del medico*). - 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge

3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il

medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altro medico disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere».

7.5

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.6

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattendere solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

7.7

MALAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico curante, nel caso in cui, sentito il fiduciario, ritenga di non seguire le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, in quanto in contrasto con gli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche o per altre eccezionali circostanze, annota le motivazioni nella cartella clinica».

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «orientate a cagionare la morte del paziente o comunque».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 4;*
 - *al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere espresso dal collegio è vincolante, ma nessun medico può essere tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».*
-

7.8

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolanti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico».

7.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita».

7.10

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo

i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene».

7.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Sostituire il comma*» **a:** «di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

7.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderle».

7.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolante per il medico curante che non può disattenderle».

7.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante».

7.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione».

7.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento sono», sopprimere la seguente: «attentamente».

7.16

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: « che, sentito il fiduciario, » fino alla fine del comma.

7.17

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 7.16

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le altre: «vincolanti per il» e sopprimere le seguenti: «che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno».

7.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il».

7.19

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma.

7.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 7.19

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno».

7.21

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «non può in ogni caso disattenderle».

7.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico».

7.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «ne valuta le ragioni».

7.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «con cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno» con le seguenti: «le modalità con cui renderle esecutive».

7.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno» con le seguenti: «le modalità con cui eseguirle».

7.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «seguirle o meno» con le seguenti: «eventualmente di non seguirle».

7.27

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o meno».

7.28

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo».

7.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico».

7.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante rifiuta di seguirle per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo».

7.31

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «*un medico*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive».

7.32

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua».

7.33

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.34

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.33

Sopprimere il comma 2.

7.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo il rispetto delle volontà del paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di DAT,».

7.36

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita».

7.37

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico agisce, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'invulnerabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e comunque garantendo in via prioritaria ed incontrovertibile l'applicazione delle volontà che il paziente ha formalizzato in termini di trattamenti sanitari, anche qualora questi portassero alla morte del paziente stesso».

7.39

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia, e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche».

7.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle DAT. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico non può sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento. A meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, ed esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa».

7.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente».

7.44

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente».

7.45

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «medico», sopprimere la seguente: «non» e dopo la parola: «paziente», sostituire le parole da: «o comunque» fino alla fine del periodo con le altre: «qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente».

7.46

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «non».

7.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non può prendere in considerazione» con le seguenti: «deve ottemperare alle».

7.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «indicazioni» con la seguente: «volontà».

7.49

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «la morte del paziente», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il diritto del paziente alla rinuncia alle cure nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e il rispetto del principio del consenso informato,».

7.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2,» a: «giuridiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

7.51

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

7.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «norme giuridiche», inserire le seguenti: «o con la DAT».

7.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o la deontologia medica».

7.54

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.55

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2,» a: «volontà sono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

7.56

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione».

7.57

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono eseguite dal medico nel pieno rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione».

7.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In ogni caso».

7.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «valutate» con la seguente: «rispettate».

7.60

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «valutate» con le seguenti: «prese in considerazione».

7.61

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in scienza e coscienza».

7.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dell'inviolabilità della vita umana e».

7.63

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e» con le seguenti: «dell'autodeterminazione della persona».

7.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

7.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e» con le seguenti: «del consenso informato».

7.66

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.67

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza», con le seguenti: «coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione».

7.68

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di precauzione, proporzionalità e prudenza» con le seguenti: «del codice deontologico».

7.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana».

7.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano».

7.200

RIZZI, MONTANI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

7.71

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.200

Sopprimere il comma 3.

7.72

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La DAT produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarle».

7.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

7.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico anche nelle situazioni d'urgenza assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT anche se queste potessero comportare il decesso del paziente».

7.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT».

7.76

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero».

7.77

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «urgenza», aggiungere le seguenti: «in qualunque caso non sia possibile acquisire la dichiarazione anticipata di trattamento».

7.78

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 3, dopo la parola: «urgenza», aggiungere le seguenti: «in qualunque caso non sia possibile acquisire la dichiarazione anticipata di trattamento».

7.79

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «situazioni d'urgenza», aggiungere le seguenti: «e qualora il paziente non abbia formulato dichiarazione anticipata di trattamento».

7.80

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, sentito ove possibile il fiduciario,».

7.81

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «ove possibile» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove possibile» e sostituire le parole: «la propria competenza scientifico-professionale» con le seguenti: «le volontà contenute nelle DAT».

7.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

7.83

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «scientifico-professionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica».

7.84

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale».

7.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica» con le seguenti: «secondo le indicazioni contenute nelle DAT».

7.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «annotandone le ragioni nella cartella clinica» con le seguenti: «Il medico, una volta acquisita la DAT del paziente, sarà comunque tenuto alla sua integrale osservazione».

7.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «annotandone e ragioni nella cartella clinica» con le seguenti: «in conformità con le dichiarazioni anticipate di trattamento».

7.88

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Approvato

Sopprimere il comma 4.

7.89

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.88

Sopprimere il comma 4.

7.90

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA

Id. em. 7.88

Sopprimere il comma 4.

7.91

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale può disattendere solo quando, sentito il fiduciario, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli svi-

luppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

7.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

7.93

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace».

7.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli dovrà comunque sottostare alle volontà espresse nelle DAT».

7.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4, Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 8».

7.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4, Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

7.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti».

7.98

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, prima delle parole: «Nel caso», premettere la parola: «Anche» e, prima delle parole: «può disattenderla», aggiungere la seguente: «non».

7.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» *con le seguenti:* «ipotizzando una possibilità di beneficio delle nuove cure, con il consenso del fiduciario, può disattenderle temporaneamente, motivando la decisione nella cartella clinica. Se anche con gli sviluppi tecnico-scientifici la condizione del paziente non dovesse cambiare sostanzialmente e, in scienza e coscienza non si possa più attendere alcun beneficio per il miglioramento del paziente stesso, si farà riferimento in modo vincolante alle volontà del paziente espresse nelle DAT».

7.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» *con le seguenti:* «deve attenersi strettamente alla volontà di chi ha redatto le DAT».

7.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» *con le seguenti:* «previa autorizzazione del giudice tutelare, ed esclusivamente ove ritenga che l'applicazione di determinati trattamenti possa portare ad una rapida e positiva risoluzione dello stato di vita vegetativa del paziente, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica».

7.102

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentito il fiduciario» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «può proporre al fiduciario di disatten-

derla e in caso di controversia si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

7.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario» con le seguenti: «previo parere vincolante del fiduciario».

7.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Improponibile

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario», aggiungere le seguenti: «e il Santo Pontefice».

7.105

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario», aggiungere le seguenti: «e il Ministro della salute».

7.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario», aggiungere le seguenti: «e il comitato medico di cui al comma 5».

7.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma comma 4, sostituire le parole: «, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «ne segue pedissequamente le volontà».

7.108

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione giudiziaria è altresì richiesta nel caso di soggetti che siano entrati in stato vegetativo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che quindi siano stati impossibilitati a redigere una dichiarazione anticipata di trattamento, In questo caso il giudice tutelare provvede a ricostruire la volontà del paziente attraverso l'acquisizione di indicazioni e informazioni espresse da quest'ultimo in stato di piena capacità di intendere e di volere e contenuti in documenti sia cartacei che elettronici, nonché attraverso le relative testimonianze rese dal coniuge, dai figli e dai genitori del paziente».

7.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

7.110

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario - ovvero il fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il

quarto grado - ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

5-bis. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

5-ter. Nei casi di cui al comma *5-bis*, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.111

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale decisione è vincolante per il medico curante. Nel caso in cui il medico curante intenda esercitare obiezione di coscienza, la decisione del collegio di cui al periodo precedente è eseguita da un altro medico.

5-bis. In caso di impossibilità del collegio dei medici di pervenire ad una decisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.».

7.114

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire» a: «ricusare il medico» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia».

7.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

7.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

7.115

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente».

7.116

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà».

7.117

BOSONE

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «di un collegio di medici» fino a: «Asl di competenza regionale» dalle seguenti: «del comitato etico della struttura sanitaria competente».

7.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono» e le parole: «o della Asl di competenza regionale».

7.119

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente,».

7.120

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «dal Ministro della salute».

7.121

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Improprio

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «dal sottosegretario Eugenia Roccella».

7.122

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «da un Sottosegretario del Ministero della salute».

7.123

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «regionale».

7.124

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

7.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 5,*» **a:** «**medico curante**» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale sarà tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute».

7.126

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere reso dal collegio di cui al primo periodo è vincolante per il medico curante».

7.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale parere è vincolante per il medico curante».

7.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico» *con le seguenti:* «Il fiduciario, qualora ritenesse che le decisioni adottate non siano conformi alla volontà espressa dal paziente nella DAT, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti saranno vincolanti per il medico curante, il quale non potrà porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente».

7.129

DE LILLO

Ritirato

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «... non è vincolante per il medico curante», inserire le seguenti: «e gli operatori sanitari.».

7.130

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.» con le seguenti: «il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca.».

7.132

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle volontà espresse dal paziente.».

7.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «scientifico e deontologico», inserire le seguenti: «e dovrà rimettere l'incarico ad un medico non obiettore.».

7.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, il parere è comunque vincolante per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante.».

7.134

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il parere è vincolante per la struttura sanitaria; il collegio dei medici di cui al presente comma, in seguito all'eventuale diniego del medico curante, indica alla direzione sanitaria della struttura un medico disponibile ad ottemperare alle volontà espresse dal fiduciario».

7.135

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «scientifico e deontologico», inserire il seguente periodo: «La struttura sanitaria si farà carico di reperire un medico disponibile».

7.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la DAT secondo le modalità espresse del dichiarante».

7.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico, in tal caso verrà designato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze».

7.138

RIZZI, MONTANI, BOLDI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il medico, secondo i princìpi deontologici professionali, non può essere ritenuto in alcun modo responsabile di alcun reato per le scelte compiute riguardo l'applicazione o la disapplicazione di una dichiarazione anticipata di trattamento».

7.139

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il ruolo del medico nel fine vita: quando può praticare l'eutanasia e i limiti)».

7.140

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il ruolo del medico nel fine vita)».

7.141

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Rapporti tra paziente, medico e fiduciario)».

7.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita)».

7.143

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il compito del medico)».

7.144

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita)».

7.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il medico: prerogative e limiti)».

7.146

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il medico: il ruolo e limiti)».

7.147

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Limiti alla possibilità di intervento del medico)».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

7.0.2

BASSOLI, MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo,
COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed

il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «dichiarazioni anticipate» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art . 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dis-

sensu alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Giudice tutelare*). - 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 5, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero».

8.5

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Autorizzazione giudiziaria*). - 1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario e ove il medico non ritenga sussista l'urgenza di provvedere ad un trattamento sanitario utile alla vita e alla salute, la decisione è assunta, su istanza di uno di tali soggetti, del medico curante o del pubblico ministero, dal giudice tutelare, sentito comunque il medico curante».

8.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà».

8.7

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In assenza del fiduciario, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario sono l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado. In caso di contrasto la decisione sul trattamento sanitario è adottata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

8.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «In assenza del fiduciario».

8.9

NANIA

Respinto

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dissenso».

8.10

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la decisione è autorizzata» con le seguenti: «la decisione sul trattamento sanitario è assunta».

8.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7».

8.12

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Approvato

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «conforme».

8.13

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

8.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «, sentito il medico curante».

8.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «medico curante», aggiungere le seguenti: «o i soggetti parimenti legittimati».

8.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.18

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento sanitario.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione giudiziaria è altresì necessaria in caso di inadempimento o di inerzia da parte del medico curante ad applicare le dichiarazioni».

8.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.20

PORETTI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all'autorità giudiziaria.».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8**

8.0.1

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanitario arbitrario o non consentito)

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«610-bis. - *(Trattamento sanitario arbitrario o non consentito).* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esercente la professione sanitaria che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, ancorchè assistito da indicazione terapeutica, senza il consenso del paziente o del titolare del diritto a rappresentarlo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai trattamenti sanitari praticati in condizioni di urgenza, nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione del consenso, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente.

La pena di cui al comma primo è aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui il trattamento sanitario, ancorchè assistito da indicazione terapeutica, è praticato nonostante l'espresso e univoco dissenso prestato dall'avente diritto.

Fermo restando il diritto del paziente di rifiutare le informazioni relative alla propria condizione clinica, la pena di cui al comma primo è ridotta da un terzo alla metà nei casi in cui il trattamento sanitario ancorchè assistito da indicazione terapeutica, è praticato nei confronti di un paziente il cui consenso sia stato reso in assenza di un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle possibili conseguenze della malattia e del trattamento proposto, nonché sugli eventuali trattamenti o terapie alternativi».

8.0.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

V. em. 9.100

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato "registro", nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.».

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Commissione nazionale di controllo*). - 1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza fra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari».

9.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «dichiarazioni previste» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato "registro", nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dalla presente legge. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dalla presente legge sono inserite nel registro, ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

9.100 (già em. 8.0.3)

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato "registro", nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

9.3

MASSIDDA

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Consiglio nazionale del notariato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina generale o presso il notaio, depositandole sempre presso il notaio, e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1».

9.4

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

9.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui nel quale sono raccolte le dichiarazioni, resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro».

9.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione"».

9.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati».

9.9

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un», aggiungere la seguente: «apposito».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.10

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.12

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolare», aggiungere la seguente: «unico».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.200

RIZZI, MAURO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.200

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indicazione di avvenuta dichiarazione anticipata di trattamento può essere inserita nella carta d'identità elettronica come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)».

9.11

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «anticipate di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal medesimo codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determi-

nate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» fino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.13

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» fino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.14

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» fino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

9.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale».

9.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988» con le seguenti: «legge ordinaria da adottare».

9.18

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, assicurando che la riservatezza delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia garantita ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della *privacy*.»

9.19

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di medicina generale» *con le seguenti:* «di fiducia».

9.20

MARINO Ignazio, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

9.21

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con il medesimo decreto di cui al secondo comma ovvero con un separato decreto, adottato con le modalità ivi indicate d'intesa con il Ministro della giustizia, sono previste, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, norme per garantire la riservatezza delle dichiarazioni contenute in atto ricevuto o autenticato da notaio e la loro trasmissione al registro di cui al primo comma».

9.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità».

9.23

MUSSO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La presente normativa trova applicazione anche ai cittadini stranieri che abbiano la residenza abituale nello Stato Italiano.».

9.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri».

9.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa.».

9.26

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi».

9.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con i presidenti del consiglio del notariato e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2».

9.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo».

ORDINE DEL GIORNO

G9.200 (già em. 9.200)

RIZZI, MAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 9, comma 1, del presente disegno di legge stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento dovranno essere trasmesse in un archivio unico nazionale informatico presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

considerato che la lettera *b*) del comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede già la possibilità di inserire nella carta d'identità elettronica disposizioni di carattere sanitario,

impegna il Governo:

a prevedere, nel regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, del presente disegno di legge, l'inserimento delle dichiarazioni anticipate di trattamento negli attuali e futuri strumenti anagrafici elettronici e/o informatici.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

NANIA

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e disposizioni concernenti l'alleanza terapeutica tra paziente e medico, il dissenso sui trattamenti sanitari e le dichiarazioni anticipate di trattamento».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 1, come modificato in seguito all'approvazione degli emendamenti 1.127, 1.129 e 1.216, posporre la lettera c) e rinumerarla come lettera e); per converso, anteporre la lettera e) e rinumerarla come lettera c).
